SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 agosto 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2019, n. **90**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; *b)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;

b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

(a) la ricerca e l'identificazione di persone;

(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

(c) la citazione di testimoni, parti offese e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;

(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

(e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone;

(f) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;

(g) l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o cose;

(h) l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;

(i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale

(j) la comunicazione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

(k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

3. Il presente Trattato non si applica:

(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;

(b) all'estradizione di persone;

(c) all'esecuzione di sentenze penali, fatte salve le disposizioni contenute nel presente Trattato in materia di confisca dei beni;

(d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;

(e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Articolo 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta.

2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o che risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

Articolo 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria

1. La Parte Richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se:

(a) la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

(b) il reato per cui si procede è punito dalla Parte Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

(c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un

Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare che non costituisce reato comune ai sensi della legislazione ordinaria genericamente applicabile;

(e) ci sono fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a religione, sesso, razza, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(f) risulta già in corso un procedimento penale nella Parte Richiesta, o è già stata pronunciata una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta;

(g) l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. La Parte Richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Articolo 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorità Centrali competenti per la sua attuazione:

a) Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia.
b) Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorità Centrale è l'Ufficio del Procuratore Generale;

2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

3. Le Autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
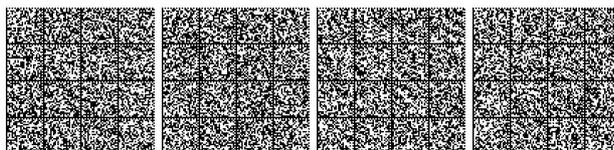
Articolo 5

Forma e Contenuto delle Richieste

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:

(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini;

(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati;

(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

(d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;

(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;

(f) l'indicazione delle persone la cui presenza è necessaria per l'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;

(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;

(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 12 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine;

(b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica nonché sul modo in cui la notifica deve essere eseguita;

(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o fornire prove;

(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da esaminare;

(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare;

(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle ragioni sottostanti;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
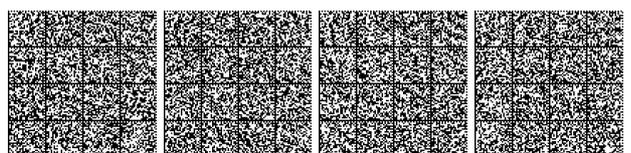
4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte nella lingua della Parte Richiedente ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese.

6. La richiesta, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Articolo 6

Esecuzione della Richiesta

1. La Parte Richiesta dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, la competente Autorità della Parte Richiesta emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dalla Parte Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta.

4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacitá secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, l'Autorità competente dirime la questione adottando una decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente per le determinazioni di competenza.

6. I documenti trasmessi a sostegno della richiesta sono redatti nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese e certificate dall'Autorità competente della Parte che ha eseguito la richiesta.

Articolo 7

Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio, e informa la Parte Richiedente dell'esito delle ricerche.
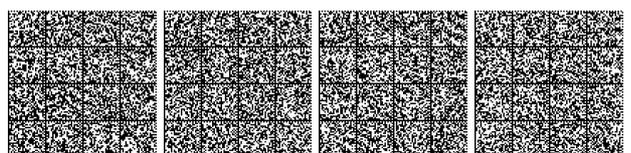
Articolo 8

Citazioni di fronte all'Autorità competente e Notifiche

1. La Parte Richiesta provvede a effettuare le citazioni e a notificare altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. La Parte Richiesta, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Parte Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. La richiesta di notifica di citazioni a comparire deve essere formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.

4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Articolo 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. La Parte Richiesta, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o detenute, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette alla Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi le Parti.

3. La persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta.

4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.

5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questa.
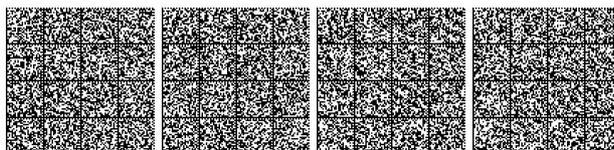
Articolo 10

Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della disponibilità di tale persona.

2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio della Parte Richiedente non più tardi di sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese.

Articolo 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:

(a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte;

(b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte all'Autorità competente e non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta,
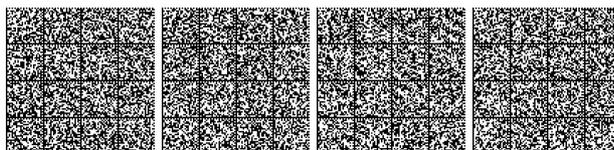
possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge della Parte Richiesta prevede in circostanze simili.

4. Il testimone, la persona offesa o il perito, ascoltato in conformità agli Articoli 9 e 10, è comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione peritale ovvero per gli altri elementi di prova forniti nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuna Parte sul reato.

Articolo 12

Attività mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone, persona offesa, perito, persona sottoposta ad indagini o imputato dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.

4. La Parte Richiesta autorizza le attività per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di attività per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nella Parte Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alle attività per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere
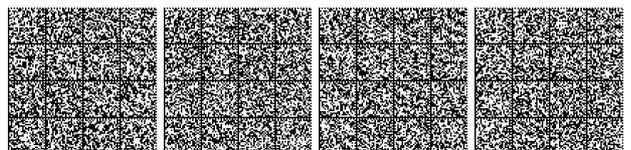
che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

(c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.

(d) la Parte Richiesta provvede affinchè la persona comparsa sia assistita da un interprete quando ciò sia necessario.

8. L'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine delle attività, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente della Parte Richiesta.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

Articolo 13

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nella Parte Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente della Parte Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta, nei quali debba intervenire tale persona;

(b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte Richiesta.
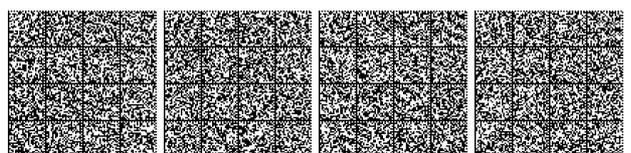
4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura della Parte Richiedente presentare apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile la Parte Richiesta dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. La Parte Richiedente riconsegna immediatamente alla Parte Richiesta la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Parti.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.

7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dalla Parte Richiesta in presenza di fondati motivi che devono essere comunicati alla Parte Richiedente.

Articolo 14

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici accessibili al pubblico.

2. La Parte Richiesta può fornire copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia della Parte Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono essere certificate dall'Autorità competente della Parte Richiesta. La Parte Richiesta può respingere, interamente o in parte, tale richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.

Articolo 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, la Parte Richiesta ha facoltà di trasmetterne

copie. Tuttavia, laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché i beni, trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte Richiesta.

Articolo 17

Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, esegue gli accertamenti per verificare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte Richiedente comunica alla Parte Richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato, la Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di sequestrare, congelare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato.

3. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta trasferisce, in tutto o in parte, i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti della Parte Richiesta e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Articolo 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
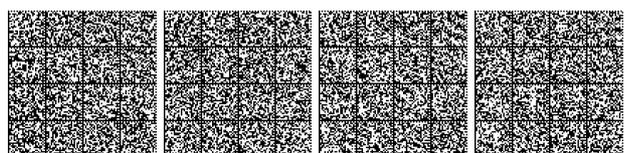
Articolo 19

Compatibilità con altri Trattati Internazionali

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuna Parte, derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

2. Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in materia penale in virtù di specifici accordi se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi.

Articolo 22

Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando la Parte Richiesta trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dalla Parte Richiedente.

2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie della Parte Richiesta.

Articolo 23

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti e i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nella parte Richiedente.
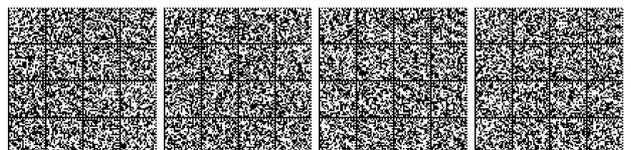
Articolo 24

Riservatezza

1. La Parte Richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dalla Parte Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta debba avere esecuzione.

2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle prove ottenute durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni ottenute debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o nell'ambito di un processo penale.

Articolo 25

Spese

1. Le Parti sostengono le spese per l'esecuzione del presente Trattato in conformità alle rispettive legislazioni nazionali.

2. La Parte Richiesta sostiene le spese relative all'esecuzione della richiesta.

Tuttavia, sono a carico della Parte Richiedente le seguenti spese:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;

(b) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;

(c) le spese relative all'attività di videoconferenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Articolo 12;

(d) le spese derivanti dall'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 13;

(e) le spese sostenute per le finalità di cui all'Articolo 14;

(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;

(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.
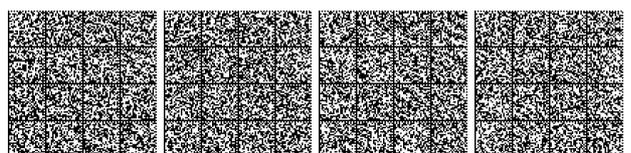
Articolo 26

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione e negoziazioni tra le Parti.

Articolo 27

Modifica

Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al presente Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrerà in vigore in base alla procedura prevista dal paragrafo 1 dell'Articolo 28 del Trattato.

Articolo 28

Entrata in Vigore e Cessazione

1. Il presente Trattato avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. La cessazione del presente Trattato avrà effetto allo scadere dei sei mesi successivi alla data della comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte, dell'esercizio della facoltà di recedere dal Trattato. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure di assistenza giudiziaria iniziate prima della cessazione medesima.

3. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana	**Per la Repubblica del Kazakhstan**
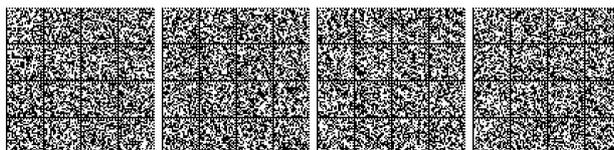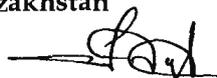
Treaty
between the Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan
on mutual legal assistance in criminal matters

The Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to promote an effective cooperation between the two Countries in combating crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

Considering that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral Treaty, which establishes the procedure for provision of legal assistance in criminal matters,

Have agreed as follows:

Article 1
Scope

1. In accordance with the provisions of this Treaty, the Parties undertake, upon requests, to afford one another mutual legal assistance in criminal matters.

2. Such legal assistance shall include:

(a) locating and identifying person;

(b) serving documents and records relating to criminal proceedings;

(c) citing witnesses, victims and experts to appear voluntarily before the competent authority of the Requesting Party;

(d) obtaining and providing documents, records and articles of evidence;

(e) carrying out questionings and taking the statements of persons;

(f) temporary transferring persons in custody for their testimony, or taking part in other procedural activities;

(g) carrying out judicial expertise, examining sites, documents or items;

(h) executing searches, seizures of evidence, arrests and confiscations of assets related to the criminal activity;

(i) exchanging information on the national law;

(j) communicating the criminal judgments and information taken from judicial records;

(k) any other legal assistance, except for paragraph 3 of this Article, which is not contrary to the national law of the Requested Party.

3. This Treaty shall not apply to:

(a) the execution of judgments on arrest of persons, or other measure, restricting freedom of a person;

(b) the extradition of persons;

(c) the execution of court judgments, except the provisions of this Treaty concerning confiscation of assets;

(d) the transfer of sentenced persons for further serving a sentence, and

(e) the transfer of criminal proceedings.

Article 2
Dual jurisdiction

1. Legal assistance may be afforded when the act for which it is requested does not constitute a criminal offense in the Requested Party.

2. If the request for legal assistance relates to executing searches, seizures, arrests and confiscations of assets and other activities which affect the fundamental rights of a person, or are invasive of sites or items, legal assistance shall be afforded, if the act for which it is requested is regarded as an offence also by the national law of the Requested Party.

Article 3
Refusal or postponement of legal assistance

1. The Requested Party may refuse entirely or in part the legal assistance requested if:

(a) the execution of the request is contrary to its national law or to the provisions of this Treaty;

(b) the criminal offence for which the request is made, is punished in the Requesting Party by a type of penalty, which is prohibited by the national law of the Requested Party;

(c) the criminal offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offence. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:

1) homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any family members;

2) terrorist offences or any other offence not considered as political offence under any international treaty, convention or agreement which both Parties adhered to;

(d) the request for assistance relates to a military offence that does not constitute a criminal offence under ordinary criminal law applicable generally;

(e) there are reasonable grounds to believe that the request for assistance is made in order to prosecute, punish or promote other types of actions against person on account of his religion, sex, race, nationality or political opinion, or that such person's position may be prejudiced by any of those reasons;

(f) criminal proceedings are already started in the Requested Party or final judgment is already rendered with respect to the same person for the same offence indicated in the request;

(g) execution of the request may impair sovereignty, security, public order or other essential interests of the Requested Party or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its national law.

2. The Requested Party may postpone the execution of the request if its executing interferes with the ongoing criminal proceedings in the Requested Party.

3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested Party has the faculty to consider whether the assistance may be granted upon specific conditions. To this end, the Central authorities of the Parties, designated pursuant to Article 4 of this Treaty, shall consult with one another, and if the Requesting Party is consent, the legal assistance shall be granted to it in accordance with established procedure under certain conditions.

4. When the Requested Party refuses or postpones the legal assistance, it shall inform the Requesting Party in writing of the reasons for such refusal or postponement.

Article 4
The Central authorities

1. For the purposes of this Treaty the Parties shall designate the Central authorities responsible for its realization:

(a) for the Republic of Italy the Central authority is the Ministry of Justice of the Republic of Italy;

(b) for the Republic of Kazakhstan the Central authority is the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan.

2. Parties shall inform each other through diplomatic channels on any change of its Central authority.

3. When implementing this Treaty, the Central authorities shall communicate directly with each other.

Article 5
Form and content of the requests

1. The request shall be made in writing, and must bear the signature of the authorized person and be certified with the stamp of the competent authority of the Requesting Party.

2. Request for assistance shall include the following:

(a) the name of the competent authority conducting the investigation;

(b) a description of the facts of the offense including the time and place of its commission and caused damage, if any;

(c) indication of the national law provisions applying, including the provisions of the statute of limitations and the extract from the criminal law, stipulating responsibility for an offence for which the legal assistance is requested;

(d) description of the requested activities;
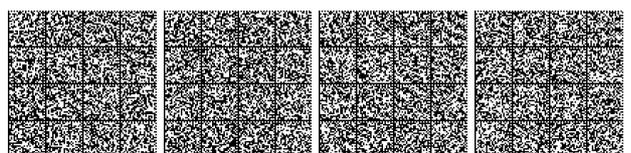
(e) in cases of proven urgency, an indication of time limit within which the request should be executed;

(f) indication of the persons whose presence is necessary at the execution of the request, in compliance with paragraph 3 of Article 6 of this Treaty;

(g) information as to the allowance and reimbursements to which is entitled the person who is cited to appear in the Requesting Party for the purpose of taking evidence, in compliance with Article 10 of this Treaty;

(h) information necessary for taking evidence via videoconference, in compliance with paragraph 5 of Article 12 of this Treaty.

3. The request to the extent of necessary shall also include the following:

(a) information on the persons under investigation;

(b) information on the person, to be found and whose location to be determined;

(c) information on the identity and place of residence of the person to whom the service of documents shall be made, as well as on the way it should be made;

(d) information on the identity and place of residence of the person who has to give testimony or evidence;

(e) the location and description of the place or item to be examined;

(f) the location and description of the place to be searched, and the indication of the items to be seized, arrested or confiscated;

(g) the indication of any special procedure sought for giving execution to the request, and the relevant reasons for that;

(h) the level of confidentiality, which is required to comply with, and the reasons for it;

(i) any other information which may facilitate the execution of the request.

4. If the Requested Party considers that the content of the request is not sufficient, it has the faculty to require further information.

5. The request and the supporting documents submitted pursuant to this Article shall be in the language of the Requesting Party, and accompanied by a translation into English.

6. The request, submitted through the Central authorities, indicated in Article 4 of this Treaty, may be anticipated by any operational means of communication, including telex, fax and e-mail. In such cases, the written request shall be received within thirty days therefrom, otherwise it shall be cancelled.

Article 6
Execution of the request

1. The Requested Party shall give immediate execution to the request in compliance with its national law. To this end, the competent authority of the Requested Party shall issue the summons to appear, search orders, orders relevant to seizures, arrest or confiscation, or any other activity necessary to execute the request.
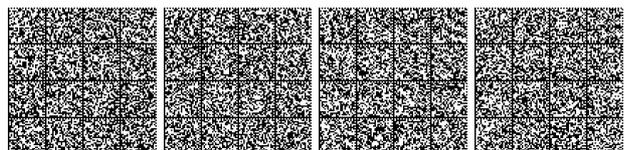
2. The Requested Party shall execute the request in accordance with the modalities requested by the Requesting Party, provided it is not contrary to the national legislation of the Requested Party.

3. The Requested Party may permit the authorized persons specified in the request, to be present to its execution, provided it is not contrary to the national law of the Parties. To this end, the Requested Party shall promptly inform the Requesting Party on the date and place of execution of the request.

4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party on the results of the execution of the request.

5. If a person, in respect of whom the request is to be executed, before the execution invokes any immunity, privilege right or incapacity in accordance with national law of the Requested Party, the competent authority shall make the relevant decision, and communicate it to the Requesting Party to make a decision upon it.

6. Documents submitted as executing the request, shall be made in the language of the Requested Party and accompanied by a translation into English and stamped by the competent authority of the Requested Party, which has executed the request.

Article 7
Searching for persons

In compliance with the provisions of this Treaty the Requested Party shall do everything possible to find the persons indicated in the request and presumably located in its territory, and inform on the results the Requesting Party.

Article 8
Citation to the competent authority and service of documents

1. The Requested Party shall serve the citations to the competent authority and other documents sent by the Requesting Party in compliance with its national law.

2. The Requested Party after having effected service shall provide the Requesting Party with an attestation of proof of service bearing the signature of the authorized person or stamp of the authority that effected service, and indicating the date, time, place and method of delivery, as well as information on the person, to which the documents have been delivered. If the service is not effected, the Requested Party shall promptly inform the Requesting Party and communicate the reasons of failure of service.

3. The request to serve citations to appear before the competent authority of the Requested Party shall be made within the time limit set in paragraph 2 of Article 10 of this Treaty.
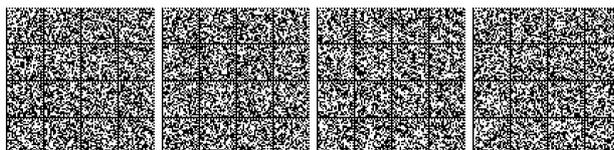
4. The citation to the competent authority of the Requesting Party and the documents served shall not be accompanied by any threat of measures compelling appearance in case of failure to appear.

Article 9
Taking of evidence in the Requested Party

1. The Requested Party in compliance with its national law shall carry out the taking of evidence from witnesses, victims, persons under investigation or detention, in the Requested Party, experts or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request, and shall transmit them to the Requesting Party.

2. The Requested Party shall inform promptly the Requesting Party of the date, place and time where the evidence taking from persons indicated in the paragraph 1 of this Article, also for the purposes of paragraph 3 of Article 6 of this Treaty. If it is necessary the Central authorities of the Parties shall consult with one another to set a date, which is convenient for both Parties.

3. The person cited to give evidences, has the faculty to refuse to give them, if the national law of the Requested Party or of the Requesting Party allows it; to this end, the Requesting Party shall mention this expressly in the request.

4. The Requested Party shall allow the presence of the defence counsel of the person, cited to give evidence whenever this is provided by the law of the Requesting Party and is not contrary to the national law of the Requested Party.

5. Documents, items and other evidences indicated by the person to give evidences or make statements may be obtained and are admissible as evidence in the Requesting Party in compliance with the law of the Requesting Party.

Article 10
Taking of evidence in the Requesting Party

1. The Requested Party upon request shall cite a person to appear before the competent authority of the Requesting Party in order to be questioned, make declarations, or to be heard as an expert or to perform other procedural activities. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party about the availability of said person.

2. The Requesting Party shall transmit to the Requested Party a request for service of the citation to appear before the competent authority, in the territory of the Requesting Party, not later than sixty days before the date set for appearance, except urgent cases, when the Requested Party agreed on a shorter period.

3. The Requesting Party shall indicate in the request the amount of any allowance and reimbursement of expenses the person cited to appear in the territory of the Requesting Party is entitled to.
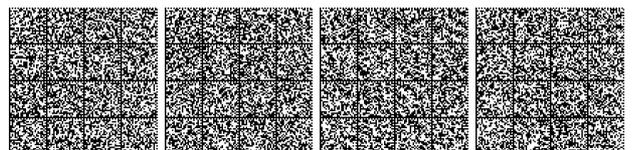
Article 11
Guarantees and Speciality Rule

1. The person who is present in the territory of the Requesting Party according to Article 10 of this Treaty:

a) shall not be investigated by the Requesting Party nor prosecuted, tried or subjected to any other measure of deprivation of personal liberty in relation to criminal offences committed prior to entering the territory of Requesting Party;

b) shall not be obliged to give testimony or make other evidences nor participate to take part in any activity relevant to a proceeding different from the one indicated in the request for assistance unless the Requested Party and the person concerned give their consent.

2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect, if the person indicated therein:

(a) does not leave the territory of the Requesting Party within thirty days from the date when he/she has been officially informed that his/her presence is no longer necessary. Such time limit shall not include the period during which said person has not left the territory of the Requesting Party, for reasons beyond his/her control;

(b) after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it.

3. The person, who has received the citation to the competent authority and did not appear or refused to make declarations, give evidence or take part in other activities pursuant to Articles 9 and 10 of this Treaty, shall not be subjected to any coercive measure of being forcibly brought before the competent authority of the Requesting Party, as a consequence of failure to appear or refusal. In such cases, upon request may be applied other measures, provided for by the national law of the Requested Party.

4. The victim, witness or expert, whose examination is carried out in conformity with Articles 9 and 10 of this Treaty, are responsible for the content of the testimonial evidence, expert report or data, while appearing in the competent authority, in compliance with the relevant national law of the Parties, subject to the respective jurisdiction of each Party over the committed offence.

Article 12
Activities through videoconference

1. If the person who is in the territory of the Requested Party, shall be questioned as the witness, victim, suspect, accused or expert by the competent authorities of the Requesting Party, the latter may request the questioning through videoconference, in compliance with the provisions of this Article, if the voluntary appearance of a person on its territory is impossible.

2. Questioning through videoconference may also be requested in respect of a person under investigation, or for his/her prosecution, if he/she consents to such
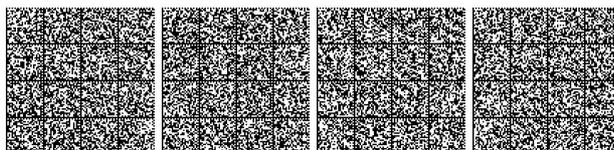
questioning and if this is not contrary with the national law of each of the Parties. In such a case, the defence counsel of the person must be allowed to be present in the place where said person is in the Requested Party or before the competent authority of the Requesting Party and the defence counsel must be enabled to have distance communication with the person assisted by him/her in a confidential manner.

3. Questioning through videoconference must always be effected, if the person who has to be questioned is detained in the territory of the Requested Party.

4. The Requested Party shall allow conducting the procedural activities by videoconference provided that it has the technical means to realize it.

5. Requests for conducting the procedural activities by videoconference shall indicate, in addition, to what is provided in Article 5 of this Treaty, the reasons it is impossible for the person who is not detained and whose participation in procedural activities should be carried out, to be present in person in the territory of the Requesting Party, and also indicate the competent authority and the persons who will receive the evidence.

6. The competent authority of the Requested Party shall cite to appear the person concerned in compliance with its national law.

7. In respect of conducting the procedural activities by videoconference, the following provisions shall apply:

(a) the competent authorities of both Parties shall be present during the taking of evidence, and, if necessary, with the assistance of an interpreter. The competent authority of the Requested Party shall perform the identification of person appearing and ensure that this activity is carried out in accordance with its national law. If the competent authority of the Requested Party considers that during the taking of evidence, the fundamental principles of national law are not complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that the activity is carried out in compliance with said principles;

(b) the competent authorities of both Parties shall mutually agree on the protection measures for the person cited, if necessary;

(c) the person cited for questioning has the faculty to refuse to give evidence when the law of the Requested Party or the Requesting Party allows it;

(d) the Requested Party shall provide the person cited for questioning with assistance of an interpreter, if necessary.

8. The competent authority of the Requested Party shall draw up an official act of the completion of procedural activities reporting the date and place, the identity of the person who appeared, the identity of other persons participating in this activity and quality of all the other persons who have taken part in the activity, as well as the technical conditions in which the taking of evidence or other proceedings has taken place. The original of said official act is sent promptly to the competent authority of the Requesting Party.

9. The expenses incurred by the Requested Party to effect the videoconference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the requested Party waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested Party may allow the use of videoconference technologies also for purposes different from those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations.

Article 13
Temporary transfer of detained persons

1. If conducting the videoconference pursuant to paragraph 4 of Article 12 of this Treaty is not possible on the grounds, provided for, the Requested Party may, upon request of the Requesting Party, temporarily transfer the detained person to the Requesting Party, to enable him/her to appear before the competent authority for to be questioned, give evidence, make declarations or participate in other procedural activities, provided that the said person so consents and that Parties previously have reached a written agreement on the transfer and conditions thereof.

2. The temporary transfer of the person may be effected, provided that:

(a) it does not interfere with investigations or prosecutions that are being carried out in respect of the said person in the Requested Party;

(b) the person transferred is retained in detention by the Requesting Party.

3. The time spent in detention on the territory of the Requesting Party, shall be counted for the purposes of execution of the sentence imposed in the Requested Party.

4. In cases, when in order to execute the temporary transfer, the transit of the person detained is required through the territory of a third state, the Requesting Party shall submit to the competent authority of a third state a request for transit and inform in due time the Requested Party of the outcome of said request, transmitting the relevant documentation.

5. The Requesting Party shall immediately return to the Requested Party the person transferred at the end of the activities specified in paragraph 1 of this Article, or at the end of any other time limit agreed upon by the Parties.

6. The person, who is temporarily transferred in compliance with this Article shall be granted, where applicable, the guarantees, specified in Article 11 of this Treaty.

7. The Requested Party may refuse to temporary transfer in case of substantive grounds, on which it is obliged to inform the Requesting Party.

Article 14
Protection of victims, witnesses and other persons, taking part in the criminal proceedings

When necessary or in order to ensure the outcome of investigations and the correct administration of justice, both Parties shall adopt the measures provided in
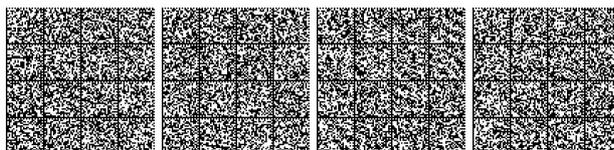
their national laws, for the protection of victims, witnesses and other persons taking part in the criminal proceedings, with reference to the criminal offences and the assistance activities requested.

Article 15
Providing official or public documents

1. Upon request, the Requested Party shall provide the Requesting Party with the copies of records or documents which are available to the public, from state offices or public bodies.

2. The Requested Party may provide copies of records or documents which are not available to the public, from state offices or public bodies to the extent and under the conditions as such copies would be available to the judicial or law enforcement authorities of the Requested Party. Such copies must be certified by the competent authority of the Requested Party. The Requested Party shall have the right to reject the aforementioned request in whole or in part, informing on the reasons of this decision.

Article 16
Providing documents, records or items

1. When the request is related to the transmission of documents or records other than specified in Article 15 of this Treaty, the Requested Party may transmit their copies. However, in each case, when the Requesting Party expressly requests for the transmissions of the originals, the Requested Party shall execute request insofar as possible.

2. The originals of the documents and records, as well as objects, transmitted to the Requesting Party, shall be returned to the Requested Party, in each case at the first opportunity.

Article 17
Searches, seizures, arrests and confiscations

1. The Requested Party upon request shall make activity for verifications to ascertain whether any proceeds from crime or items related to the criminal offence are present in its territory and shall communicate to the Requesting Party the outcome of such inquiries. In the request, the Requesting Party shall communicate to the Requested Party the grounds of the possible presence in its territory of any proceeds from crime or items related to the criminal offence.

2. At the detection of proceeds from crime or items related to the crime, the Requested Party shall upon the request of the Requesting Party adopt any measures
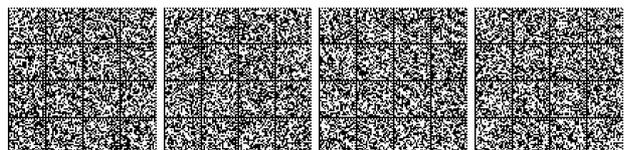
provided for by its national law, in order to seize, arrest and confiscate proceeds of crime or items related to the crime.

3. Upon request the Requested Party shall transfer in whole or in part any of the proceeds of crime and items related to the crime, as well as any financial assets obtained by the sale of these latter, in accordance with the conditions agreed upon by the Parties.

4. In the application of this Article, any rights of the Requested Party or third parties with regard to said proceeds from crime or items related to the crime shall be safeguarded.

Article 18
Identification of bank and financial information

1. Upon request the Requested Party shall promptly ascertain whether a physical or legal person who is suspected of or charged with committing a crime, is the holder of a bank account or accounts at any bank located in its territory and shall provide the Requesting Party with the relevant information, including information on the identities of the persons, authorized to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.

2. Activities indicated in paragraph 1 of this Article, may concern also financial institutions other than banks.

3. The legal assistance referred to in this Article may not be refused on the grounds of bank secrecy.

Article 19
Compatibility with other international treaties

1. The provisions of this Treaty shall not prejudice any recognized right or obligation undertaken by each Party arising for it from other international treaties, in which it takes part.

2. This Treaty shall not prevent the Parties from other forms of cooperation on matters of legal assistance in criminal cases on the basis of the agreements, if they comply with the national law of the Parties.

Article 20
The exchange of information on criminal proceedings

Upon request and for the purposes of criminal proceedings, the Requested Party shall transmit to the Requesting Party information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed against citizens of the Requesting Party.
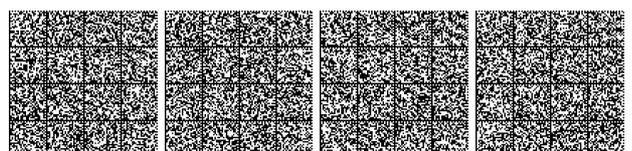
Article 21
Exchange of information on Law

The Parties shall exchange upon request the information on the national laws in force, or which were in force, and on the judicial practice of the Parties.

Article 22
Transmission of judgments and criminal records certificates

1. When transmitting a judgment on a criminal case the Requested Party shall also provide information on the relevant proceedings, if the Requesting Party so requests.

2. Criminal records certificates, which are necessary to the competent authority of the Requesting Party for the purposes of criminal proceedings, shall be transmitted, if in the same circumstances they could be issued to the competent authority of the Requested Party.

Article 23
Exemption from legalization and validity of documents and records

Documents and records submitted in compliance with this Treaty shall not require any legalization, certification or authentication, and are fully admissible as evidence in the Requesting Party.

Article 24
Confidentiality

1. Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party shall treat with confidentiality the fact of receipt of the request, the contents and the documents annexed thereto and any documents and records obtained in its execution. If the request cannot be executed without breaching such confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party, which shall decide on the possibility to execute the request.

2. Upon the appropriate request of the Requested Party the Requesting Party shall treat as confidential any evidence and information obtained during the execution of the request for legal assistance, except for the cases of the use of evidence and information in the investigation and judicial examination of criminal matters.

Article 25
Expenses

1. The costs associated with the execution of this Treaty, the Parties shall bear in accordance with their national laws.

2. The Requested Party shall bear the costs related to the execution of the request.

However, the Requesting Party shall bear the following expenses:

(a) travel and stay expenses in the Requested Party of the persons indicated in paragraph 3 of Article 6 of this Treaty;

(b) travel and stay expenses in the Requesting Party, of the persons indicated in Article 10 of this Treaty;

(c) expenses for videoconference, without prejudice to paragraph 9 of Article 12 of this Treaty;

(d) expenses arising from the execution of the request in accordance with Article 13 of this Treaty;

(e) expenses incurred for the purposes indicated in Article 14 of this Treaty;

(f) expenses and fees of experts;

(g) expenses and fees of translation and interpretation and the cost of transcription;

(h) expenses of the storage and handing over the items seized.

3. In the case when the execution of a request entails expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult with a view to agree the conditions under which the request shall be executed, and the criteria for sharing the relevant costs.

Article 26
Settlement of disputes

Any dispute, which may arise in connection with the interpretation or application of this Treaty, shall be settled by means of consultations and negotiations between the Parties.

Article 27
Amendments

By mutual agreement of the Parties to this Treaty amendments may be inserted. These amendments shall constitute integral part of the Treaty and are issued in the form of separate protocols that shall enter into force by the procedure provided by paragraph 1 of Article 28 of this Treaty.
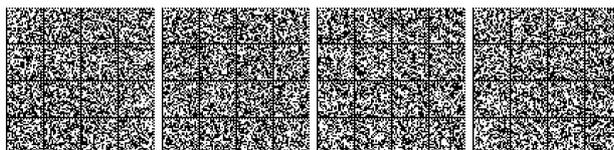
Article 28
Entry into force and Termination

1. This Treaty is concluded for an indefinite term and enters into force on the date of receipt of the second written notification by which each Party communicate through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification have been completed.

2. This Treaty shall be terminated upon expiration of six (6) months from the date of receipt through diplomatic channels of a written notice of one of the Parties about its intention to terminate this Treaty. In case of termination of this Treaty, the activities of mutual legal assistance started during the period of its validity, remain in force to their full execution.

3. This treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, also if the relevant criminal offences were committed before the entry into force of this Treaty.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective States, have signed this Treaty.

DONE at Astana on 22nd of January 2015, in two originals, each in Italian, Kazakh and English languages. In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.
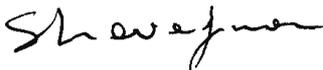
For the Republic of Italy **For the Republic of Kazakhstan**

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan qui di seguito denominati "Parti ",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento penale o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.
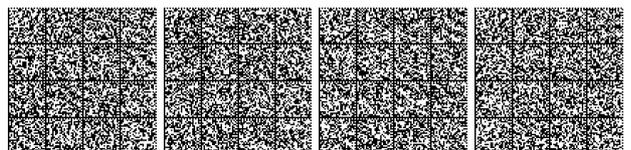
Articolo 2

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, danno luogo ad estradizione i reati che, al momento dell'inoltro della domanda, sono punibili secondo la legge di entrambe le Parti con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva più grave.

2. Se la domanda di estradizione è formulata in relazione ad una persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, ad una pena detentiva che, al momento della presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi.

3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

4. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.

5. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

6. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione per tutti i detti reati.
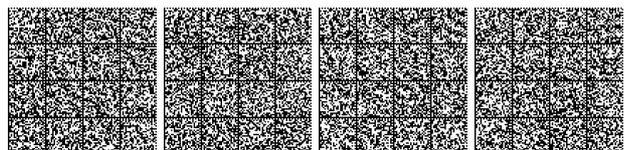
Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'estradizione non è concessa se:

a) la Parte richiesta ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione è presentata al fine di sottoporre ad azione penale o di punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, etnia, condizione sociale od opinioni politiche;

b) se il reato per il quale è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con altra pena vietata dalla legge della Parte Richiesta. In tali casi, a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorità competenti la persona richiesta, ai sensi della propria legge. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta la documentazione, le prove, i materiali ed ogni altra informazione necessaria in suo possesso. La Parte Richiesta informerà la Parte Richiedente sull'esito del processo penale.

c) se il reato per il quale la domanda di estradizione è presentata è stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiesta, ma è pregiudizievole per gli interessi della Parte Richiesta;

d) se la Parte Richiesta ha motivo di ritenere che, nella Parte Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o potrebbe essere sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad una pena o ad un qualsiasi altro atto od omissione che non assicuri il rispetto dei diritti umani fondamentali, ovvero ad un trattamento degradante, inumano e crudele;

e) se, al momento del ricevimento della domanda, l'azione penale, ai sensi della legge della Parte Richiesta, non può essere esercitata o la pena non può essere eseguita per prescrizione dei termini o per qualsiasi altro legittimo motivo;

f) se per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta;

g) se la Parte Richiesta ha concesso asilo politico alla persona per la quale è stata avanzata domanda di estradizione;
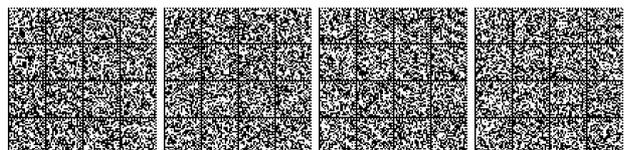
h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione può compromettere la propria sovranità, sicurezza nazionale, ordine pubblico, o altri interessi dello Stato o essere contraria alla propria Costituzione o ai principi fondamentali della propria legge;

i) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di Capi di Stato o di Governo o dei membri della loro famiglia;

2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

j) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto.

Articolo 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente alla propria legge interna e la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se la Parte Richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
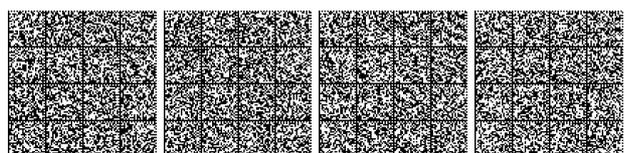
Articolo 5

Estradizione del Cittadino

1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, e a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorità competenti la persona richiesta, ai sensi della legge interna. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorità Centrali di cui all'Articolo 6 del presente Trattato, le prove, la documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile in suo possesso.

3. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, può dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva emessa dalle Autorità della Parte Richiedente, nel rispetto della propria normativa. A tal fine, la Parte Richiedente deve inviare la documentazione indicata al paragrafo 2 del presente articolo. La Parte Richiedente informa la Parte Richiesta sull'esito dell'esecuzione della sentenza.

Articolo 6

Autorità Centrali delle Parti

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorità Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan è l'Ufficio del Procuratore Generale.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:

   a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;

   b) il nome e cognome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la residenza o il domicilio della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;

   c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;

   d) i testi delle disposizioni di legge applicabili, relativi alla qualificazione del reato, alle condizioni di procedibilità, all'indicazione della pena che può essere inflitta, alla prescrizione del reato e della pena. Se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione di tale Stato;

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:

   a) se la domanda è relativa all'esercizio dell'azione penale, da una copia autentica del provvedimento privativo della libertà personale emesso dal giudice della Parte Richiedente;

   b) se la domanda è rivolta all'esecuzione di una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, da una copia autentica della sentenza esecutiva, eventualmente con indicazione della pena già eseguita prima della condanna.

3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente, ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati
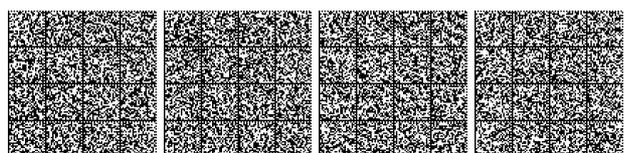
ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua inglese.

Articolo 8

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima può richiedere che siano fornite le informazioni supplementari entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non sono pervenute le informazioni supplementari richieste, la persona può essere rimessa in libertà. Tuttavia, la Parte Richiedente può avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

3. Se una persona è rimessa in libertà ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiesta ne informa la Parte Richiedente entro due giorni.

Articolo 9

Decisione sulla richiesta di estradizione

1. La Parte Richiesta decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi della propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione.

2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere comunicati alla Parte Richiedente.
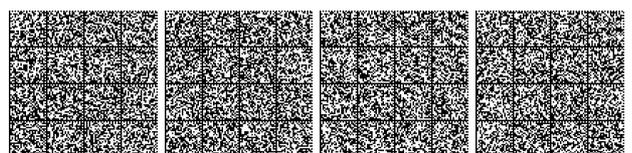
Articolo 10

Principio di Specialità

1. La persona estradata ai sensi del presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale o a provvedimenti restrittivi della libertà personale, punita o detenuta per un reato diverso da quello per cui è stata estradata, ad eccezione dei seguenti casi:

   a) se il reato è stato commesso in data successiva all'estradizione;

   b) se la persona estradata lascia il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione e successivamente vi fa volontariamente ritorno;

   c) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il lasso di tempo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause indipendenti dalla sua volontà;

   d) se la Parte Richiesta vi acconsente. In tal caso, la Parte Richiesta, previa specifica domanda della Parte Richiedente, può acconsentire al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione. In quest'ultimo caso, la Parte Richiesta può chiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati all'art. 7 del presente Trattato.

Articolo 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti b) e c) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta, ai fini della decisione, può richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'Articolo 7.

Articolo 12

Arresto a fini estradizionali

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente può domandare l'arresto della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto deve contenere il riferimento al provvedimento giudiziario della Parte Richiedente, sulla cui base verrà domandata l'estradizione, e l'impegno a presentare tempestivamente una richiesta formale di estradizione.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto, la Parte Richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente la Parte Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. Se trascorsi quaranta giorni dalla data dell'arresto, l'Autorità centrale della Parte Richiesta non ha ricevuto la domanda di estradizione, la persona arrestata viene rilasciata. Su richiesta della Parte Richiedente, l'arresto può essere prolungato di altri venti giorni.
5. Il rilascio della persona in conformità al par. 4 del presente articolo non impedisce di continuare la procedura di estradizione della persona ricercata, qualora la Parte Richiesta successivamente riceva la domanda di estradizione.

Articolo 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la stessa persona da due o più Stati, compresa la Parte Richiedente, per gli stessi o diversi reati, essa prende in considerazione le seguenti circostanze ai fini della decisione:

a) se le domande sono state formulate sulla base di trattati vigenti;

b) la gravità del reato;
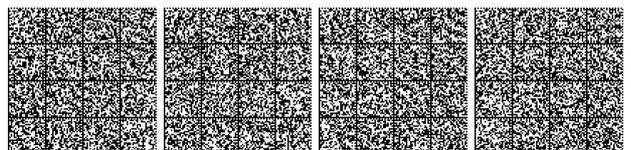
c) la data ed il luogo in cui è stato commesso il reato;

d) la nazionalità e la residenza permanente della persona;

e) le date di presentazione delle richieste;

f) la possibilità di una successiva estradizione verso uno Stato terzo.

Articolo 14

Consegna della Persona

1. Se la Parte Richiesta accetta la domanda di estradizione, le Parti concordano prontamente la data, il luogo ed ogni altro particolare rilevante ai fini dell'estradizione della persona. La Parte Richiedente è informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.

2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui la Parte Richiedente è informata della concessione dell'estradizione.

3. Se entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiedente non prende in consegna la persona da estradare, la Parte Richiesta prontamente la rilascia e può, a fronte di una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, rifiutarsi di estradarla verso la Parte Richiedente, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo.

4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra e le Parti medesime concordano una nuova data di consegna.

5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In tal caso, la Parte Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato.

6. Il periodo di tempo trascorso in detenzione a fini estradizionali, anche agli arresti domiciliari, è conteggiato nel computo complessivo della pena inflitta dalla Parte Richiedente.

Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. In questo caso la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando la durata e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

3. La consegna può essere differita anche quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tal caso, è necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 16

Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di estradizione senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte Richiesta può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo

di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità di cui all'articolo 10 del presente Trattato e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 17

Consegna di Oggetti

1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformitá alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio territorio ed abbia valore di prova. Quando l'estradizione è concessa, la Parte Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente.

2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, è effettuata anche quando l'estradizione diviene impossibile, sebbene già accordata.

3. La Parte Richiesta, al fine dello svolgimento di un altro procedimento penale, può differire la consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino alla conclusione di tale procedimento o trasferirli temporaneamente, purché la Parte Richiedente li restituisca alla fine del procedimento.

4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati è eseguita senza violazione dei diritti della Parte Richiesta o di terzi. La Parte Richiedente, su richiesta scritta della Parte Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e senza spese gli oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti beni, dopo la conclusione del processo.
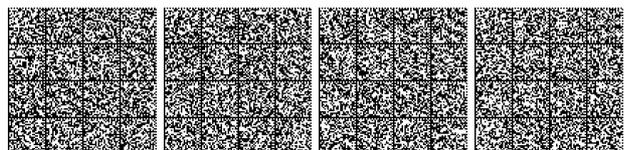
Articolo 18

Transito

1. Quando una delle Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone estradate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.

2.Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte, tale autorizzazione non è richiesta.

3. La Parte Richiesta, se ciò non è incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.

Articolo 19

Spese

1. La Parte Richiedente sostiene le spese relative al trasferimento della persona estradata ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte Richiesta.
2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.

Articolo 20

Informazioni sui seguiti

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce le informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21

Rapporti con altri Trattati Internazionali

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.
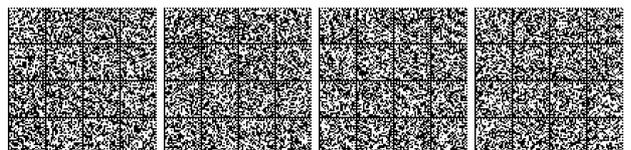
Articolo 22

Riservatezza

Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di riservatezza o di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando vi è una domanda espressa in tal senso della Parte interessata.

Articolo 23

Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali. Ove l'accordo non venga raggiunto, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 24

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo..

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazako e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana
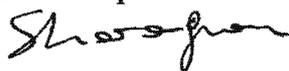
Per la Repubblica del Kazakhstan
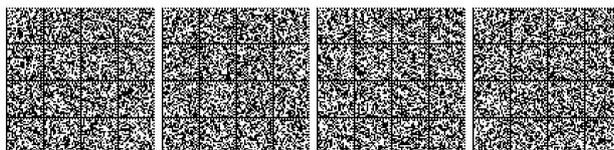
EXTRADITION TREATY

between the Republic of Italy and the

Republic of Kazakhstan

The Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan hereinafter referred to as the "Parties",

desiring to promote an effective judicial cooperation between the two Countries with the purpose of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

considering that this purpose can be obtained by the conclusion of a bilateral treaty establishing a joint action in extradition matters,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Obligation to extradite

Each Party, in accordance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting Party, undertakes to extradite to the other any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out a measure restricting personal liberty issued against them within criminal proceedings or executing a final custodial sentence.

ARTICLE 2

Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, the offences leading to extradition are offences that, at the moment of sending the request, are punishable in accordance with the laws of both Parties, by a term of imprisonment of not less than one (1) year or by more serious punishment.

2. If the request for extradition relates to a person sought for a final sentence issued by the court of the Requesting Party, the person can be extradited only if the sentence imposed amounts, at the moment the request is submitted, to at least six months of imprisonment.

3. In determining whether, in accordance with paragraph 1 of this Article, an act constitutes an offence under the laws of both States, it shall not matter whether the laws in both States place the act within the same category of offences or describe the offence by the same term.

4. In respect of offences related to customs, taxes and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the national law of the Requested Party does not envisage taxes and customs rules or provisions in the matter of currency regulation similar to the law of the Requesting Party.

5. Extradition shall also be granted if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the laws of the Requested Party allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.

6. If the extradition request relates to two or more offences and each one of such offences is punishable under the laws of both Parties, provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted if:

a) the Requested Party has reasons to believe that the extradition request is submitted with a view to prosecuting or punishing the person sought on grounds of race, gender, religion, nationality, ethnicity, social status or political belief;

b) the offence, for which the extradition request has been submitted, may be punished in the Requesting Party by death penalty or any punishment prohibited
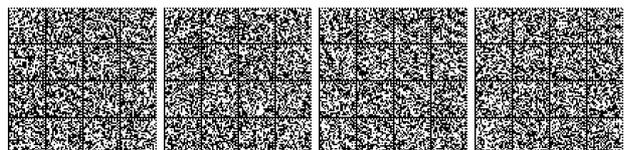
by the law of the Requested Party. In such cases, and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to starting criminal proceedings against the person sought under its laws. For this purpose, the Requesting Party shall provide the Requested Party with evidence, documents, materials and any other necessary information in its possession. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the outcome of the criminal proceedings;

c) the offence for which the extradition request is submitted, was committed outside the territory of the Requested Party, but affects the interests of the Requested Party;

d) the Requested Party has reasons to believe that the person sought was or would be subjected to punishment or any other act or omission which does not ensure the respect for fundamental human rights, including protection from cruel, inhuman, or degrading treatment in the Requesting Party;

e) at the moment of the receipt of the request, criminal prosecution may not be initiated or the sentence cannot be enforced because of lapse of time or other legitimate reasons, under the laws of the Requested Party;

f) the competent Authorities of the Requested Party have already issued a final judgment against the person sought for an offence in respect of which extradition was requested;

g) the person whose extradition is requested has been granted asylum by the Requested Party;

h) the Requested Party deems that extradition may give rise to a danger for its sovereignty, national security, public order or other national interests, and it is contrary to the Constitution and the fundamental principles of its own law;

i) the offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offences. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:

1) homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any family member;

2) terrorist offences or any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement which both Parties adhered to;

j) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested State.

ARTICLE 4

Optional Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in compliance with its law and the person sought is being prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;

b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting Party, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or any other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5

Extradition of Nationals

1. Each Party shall have the right to refuse the extradition of its nationals.
2. In case of refusal of the extradition and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to starting criminal proceedings against the person sought under its laws. For this purpose, the Requesting Party, through the Central Authorities indicated in Article 6 of this Treaty, shall provide the Requested Party with evidence, documents, materials and any other useful information in its possession.
3. The Requested Party shall promptly communicate to the Requesting Party the action taken on the request and the outcome of the proceedings.
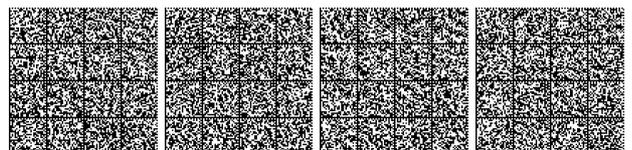
4. Upon request by the Requesting Party, the Requested Party, in accordance with its laws, may enforce the final sentence imposed by the Authorities of the Requesting Party. For this purpose the Requesting Party shall send the documents set out in paragraph 2 of this article. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the outcome of sentence enforcement.

ARTICLE 6

Central Authorities of the Parties

1. For the purposes of this Treaty, the Parties shall transmit the requests for extradition and communicate with each other directly through the Central Authorities specified in paragraph 2 of this article.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Republic of Kazakhstan shall be the Prosecutor General's Office.
3. Either Party shall notify to the other, through diplomatic channels, in writing, any change in its designated Central Authority.

ARTICLE 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition shall be made in writing and contain the following:
   a) the indication of the Requesting Authority;
   b) the name and surname, date of birth, sex, nationality, residence or domicile of the person sought, the details of the relevant identification document, and any other information that may help to determine that person's identity or determine its location and, if available, the person's police identification data, photographs and fingerprints;
   c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, containing the date and place of their commission and their legal qualification;

d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the legal qualification of the offence, the conditions for prosecuting, the applicable sentence, the period of limitations in respect of the offence and the sentence. If the offence for which extradition is requested was committed outside the territory of the Requesting Party, the text of the law provisions conferring jurisdiction upon that Party.

2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:

   a) an authenticated copy of the order of deprivation of liberty issued by the Court of the Requesting Party when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;

   b) an authenticated copy of the enforceable judgment and the indication, if any, of the sentence already served before conviction, when the request is aimed at enforcing a final judgment issued by the judicial authority of the Requesting Party.

3. The request for extradition and relevant supporting documents submitted by the Requesting Party pursuant to paragraphs 1 and 2 above shall be officially signed or sealed by the competent Authorities of the Requesting Party and accompanied by the relevant translation into the English language.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the information provided by the Requesting Party in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party to reach a decision under this Treaty, the latter Party may request that the necessary additional information be submitted within forty-five days of the receipt of the request.

2. If the requested additional information is not provided within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article the person may be released from custody. However, the Requesting Party may make a new extradition request for the same person and the same offence.
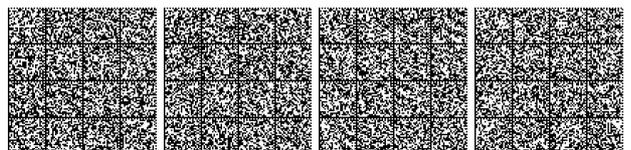
3. If a person is released from custody under paragraph 2 of this Article, the Requested Party shall inform the Requesting Party thereof within two days.

ARTICLE 9

Decision on the request for extradition

1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in accordance with the provisions of this Treaty and under its law and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.

2. If the Requested State dismisses, in whole or in part, the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. The person extradited in accordance with this Treaty shall not be prosecuted, subjected to any measure restricting personal liberty, punished or detained for an offence other than the one for which he/she was extradited, unless:

   a) the offence was committed after the extradition;

   b) the extradited person, after having left the territory of the Requesting Party following his/her extradition, voluntarily returns to it;

   c) the extradited person does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which said person fails to leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his/her control;

   d) the Requested Party consents to it. In this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree to prosecute the extradited person or execute a sentence against him/her for an offence other than that for which the request for extradition had been made. In the latter case, the Requested Party may ask the Requesting Party to transmit the documents and information indicated in Article 7 of this Treaty.
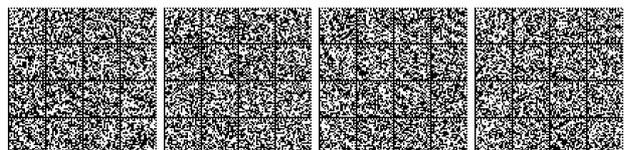
ARTICLE 11

Re-extradition to a Third State

Except in the cases provided for in paragraph 1, letters b) and c) of Article 10, the Requesting Party may not surrender to a third State, without the consent by the Requested Party, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender. The Requested Party may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7 to make a decision on the matter.

ARTICLE 12

Arrest for extradition purposes

1. In case of urgency, the Requesting Party may ask for the arrest of the person sought in view of submitting the request for extradition. The request for arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated under Article 6 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both States.
2. The request for arrest shall contain the reference to the judicial order by the Requesting Party, on the basis of which the request for extradition shall made, and the commitment to promptly submit a formal request for extradition.
3. Once the request for arrest is received, the Requested Party shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its request.
4. If, forty days after the date of the arrest, the Central Authority of the Requested Party has not received the extradition request, the arrested person shall be released. Upon request by the Requesting Party, the period of arrest may be extended by twenty days.
5. The release of the person under paragraph 4 of this Article shall not prejudice the continuation of the extradition procedure concerning the person sought if the Requested Party receives the request for extradition at a later stage.
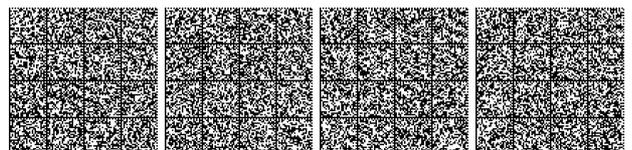
ARTICLE 13

Requests for Extradition made by Several States

If the Requested Party receives a request for extradition in respect of a person from two or more States, including the Requesting Party, for the same or different offences, the Requested Party, shall take into account the following circumstances to make the decision:

a) whether the requests were made pursuant to existing treaties;

b) the seriousness of the offences;

c) the time and place of commission of the offence;

d) the nationality and the usual place of residence of the person sought;

e) the respective dates of submission of the requests;

f) the possibility of subsequent re-extradition to a third State.

ARTICLE 14

Surrender of the Person

1. If Requested Party grants the extradition, the Parties shall promptly agree on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of length of the custody suffered by the person sought for extradition purposes.
2. The time limit for surrendering the person sought shall be forty days of the date on which the Requesting Party is informed that the extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting Party does not take over the person to be extradited, the Requested Party shall immediately release him/her from custody and may refuse to grant a new request for extradition made by the Requesting State for that person for the same offence, without prejudice to paragraph 4 of this Article.

4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree on a new date for surrender.

5. When the person to be extradited escapes back to the Requested Party before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. In this case, the Requesting Party does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.

6. The time spent in custody for extradition purposes, even under house-arrest, shall be deducted from the whole term of sentence imposed by the Requesting Party.

ARTICLE 15

Postponed Surrender and Temporary Surrender

1. If the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the criminal proceedings or the completion of the execution of the sentence. In such a case, the Requested Party shall inform the Requesting Party of such postponement.

2. However, upon request by the Requesting Party, the Requested Party may, in compliance with its domestic law, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party in order to enable it to carry out the on-going criminal proceedings, both agreeing on the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in custody while staying on the territory of the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party within the agreed time. The time spent in custody shall be calculated for the purposes of the sentence to be served in the Requested Party.

3. The surrender may also be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his/her life or worsen his/her health. In such a case,
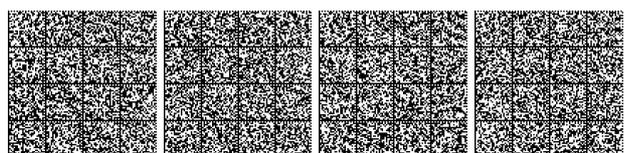
it is necessary that the Requested Party submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its competent public health care facilities.

ARTICLE 16

Simplified Extradition Procedure

1. When the person whose extradition is requested declares to agree to it, extradition may be granted on the sole basis of the request for extradition without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. However, the Requested Party may request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested Party, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail himself/herself of a formal extradition procedure, of the right to avail himself/herself of the protection conferred by the speciality rule laid down in Article 10 of this Treaty and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a judicial record in which it is acknowledged that the conditions for its being valid have been complied with.

ARTICLE 17

Surrender of Items

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its law, seize the items and the instruments of the offence and any other asset found on its territory that may serve as evidence. When extradition is granted, the Requested Party shall surrender those items to the Requesting Party.

The surrender of the items indicated in paragraph 1 of this Article is effected, with the consent of the Requested Party, even if extradition is not possible, although already granted.

The Requested Party may, with a view to carrying out other criminal proceedings, postpone the surrender of any of the items indicated in paragraph 1 of this Article until
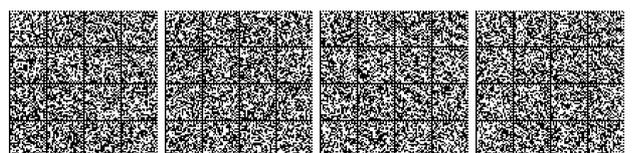
the conclusion of the said proceedings or transfer them on a temporary basis provided that the Requested Party undertakes to return them at the end of the proceedings.

4. The surrender of the seized items to the Requested Party is effected without prejudice to any rights of the Requested Party or any third party over those items. The Requesting Party, upon written request by the Requested Party or third parties, shall promptly return the items free of charge and without prejudice to the rights of the said parties over those items, at the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 18

Transit

1. If either Party, when cooperating with a third State, has to effect the transit of extradited persons through the territory of the other Party, the former shall ask the latter to authorize the transit though its territory.

2. In case of air transfer by a flight with no stops across the territory of the other Party, such authorization is not required.

3. The Requested Party shall grant the Requesting Party's request for transit if this is not incompatible with its law

ARTICLE 19

Costs

1. The Requesting Party shall bear the costs of the transfer for the extradited person except for the costs incurred on the territory of the Requested Party.
2. The costs of the transit shall be borne by the Party submitting the request for said transit.
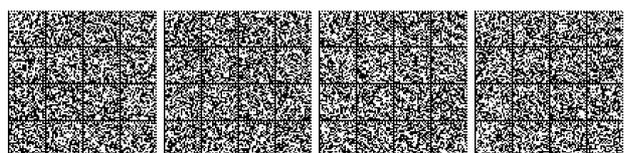
ARTICLE 20

Information about results

The Requesting Party, upon request by the Requested Party, shall promptly provide information to the Requested Party on the proceedings or enforcement of the sentence imposed on the extradited person or information on the extradition of said person to a third State.

ARTICLE 21

Relationship with Other Treaties

This Treaty shall not prevent the Parties from cooperating with one another in extradition matters in accordance with other treaties which both Parties adhere to.

ARTICLE 22

Confidentiality

The Parties undertake to respect the confidentiality or secrecy of the documents and information received from, or given to, the other Party when there is an explicit request to o so by the Party concerned.

ARTICLE 23

Settlement of Disputes

y dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled consultation between the Central Authorities. If no agreement is reached the dispute ll be settled by consultation through diplomatic channels.

ARTICLE 24

Entry into Force, Amendment and Termination
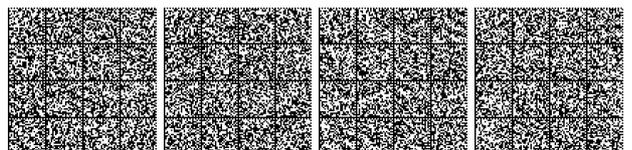
1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the second of the two notifications by which each Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedure of ratification has been completed.

2. This Treaty may be amended by written agreement between the Parties. Any such amendment will enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.

3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective on the one hundred and eightieth day after the date of said notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Astana on this 22nd day of January 2015, each in Italian, Kazakh and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.
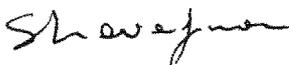
For the Republic of Italy	**For the Republic ofKazakhstan**
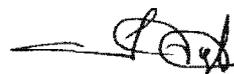
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1540):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 24 gennaio 2019.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente il 1° marzo 2019, con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), II (giustizia), V (bilancio) e VI (finanze).

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 12 marzo e il 9 aprile 2019.

Esaminato in aula il 15 aprile 2019 ed approvato il 30 aprile 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1262):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 maggio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio) e 6ª (finanze).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 18 giugno e il 3 luglio 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

19G00100
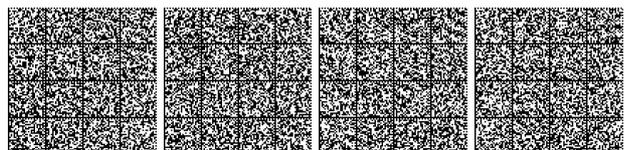
LEGGE 24 luglio 2019, n. **91**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 24.826 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 26.126 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1
Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

ARTICOLO 2

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:
   a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
   b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
3. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.
4. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.
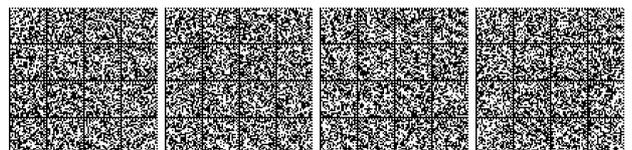
ARTICOLO 3
Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
   1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
   2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;

e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
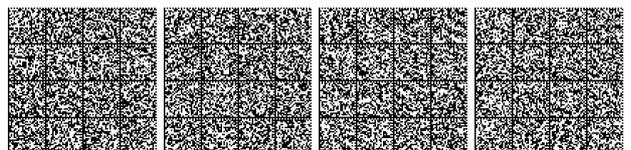
g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

ARTICOLO 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

ARTICOLO 5

Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
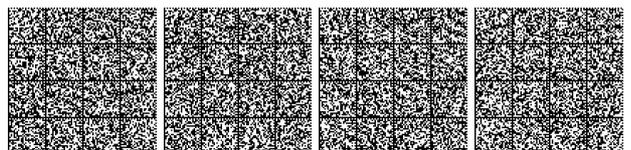
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

ARTICOLO 6

Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano tramite i canali diplomatici.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e l'Ufficio dell' Attorney General della Repubblica del Kenya.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

ARTICOLO 7

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata in originale e per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
   a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
   b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
   c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
   d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
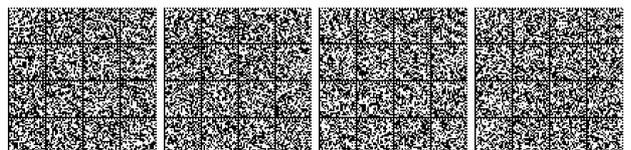
e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
   a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
   b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 8
Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, lo Stato Richiesto può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
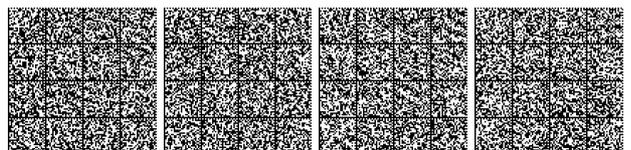
ARTICOLO 9
Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

ARTICOLO 10
Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
   a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
   b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
   c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:
      1) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7;

2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

ARTICOLO 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.

ARTICOLO 12

Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una
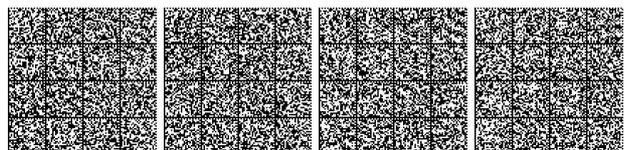
richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell'Articolo 8.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quarantacinque giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.
5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

ARTICOLO 13
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:

a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravità dei reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

ARTICOLO 14

Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'Articolo 2, paragrafo 1.
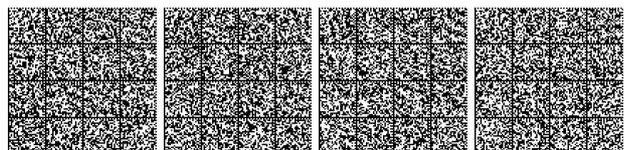
ARTICOLO 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

ARTICOLO 16

Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo
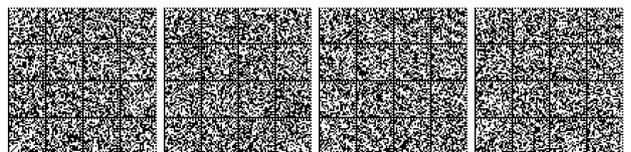
di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

ARTICOLO 17
Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:
   a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
   b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente Articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
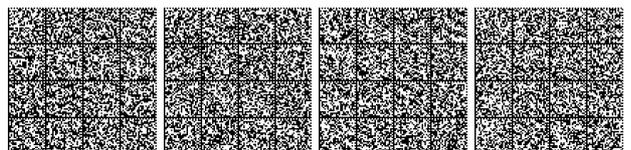
ARTICOLO 18

Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente gli estremi della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

ARTICOLO 19

Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.
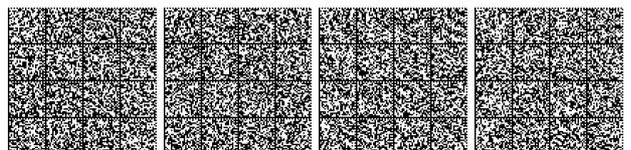
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Articolo 18.

ARTICOLO 20

Informazioni Successive

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

ARTICOLO 21

Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

ARTICOLO 22

Riservatezza

1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

ARTICOLO 23

Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 24

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Milano, il giorno 8 del mese settembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana **Per il Governo della Repubblica del Kenya**

TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:
   - (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
   - (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
   - (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
   - (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
   - (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
   - (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
   - (g) l'assunzione di interrogatori;
   - (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
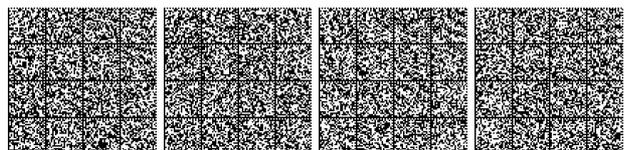
(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;

(j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;

(k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;

(l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

(m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

(n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;

(b) all'estradizione di persone;

(c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;

(d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;

(e) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:

(a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
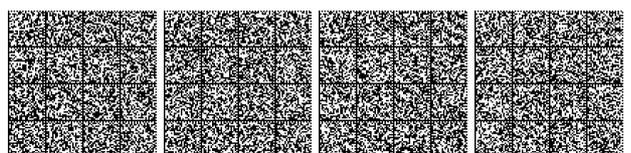
(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;

(d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

(e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;

(g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

3. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

ARTICOLO 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti, tramite i canali diplomatici.
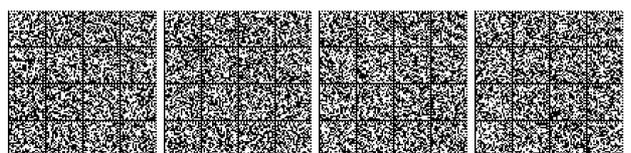
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kenya è l'Ufficio dell'Attorney General.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

ARTICOLO 5

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata in originale e per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:

(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;

(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;

(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

(d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;

(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;

(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;

(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;

(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;

(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
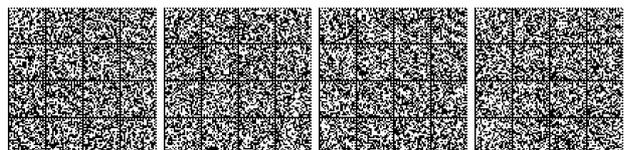
(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;

(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;

(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso i canali diplomatici dalle Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

ARTICOLO 6

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.

4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione é risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione é data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

ARTICOLO 7

Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

ARTICOLO 8

Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.

4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.
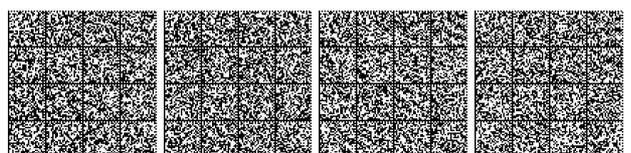
ARTICOLO 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.

3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.

4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

ARTICOLO 10

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese, così come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

ARTICOLO 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:

   (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;

   (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

   (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

   (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili.

4. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformità agli Articoli 9 e 10, è comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul reato.
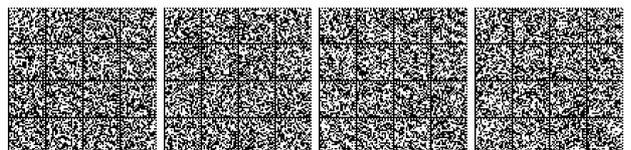
ARTICOLO 12

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

   (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;

   (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.

7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.

ARTICOLO 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.
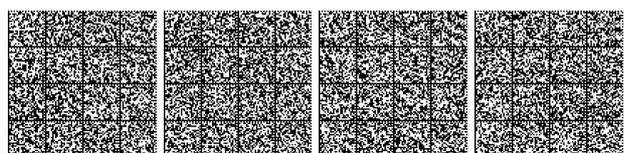
ARTICOLO 14

Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascun Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.

4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

   (a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

   (b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
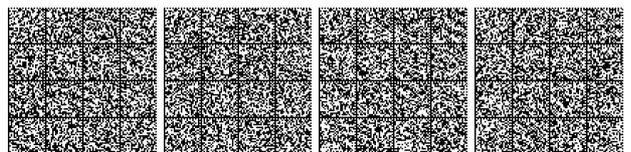
(c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

(d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.

9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

ARTICOLO 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.

2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

ARTICOLO 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
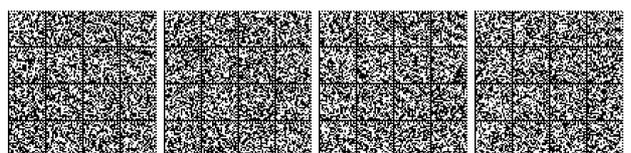
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.

3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose, trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

ARTICOLO 17

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

ARTICOLO 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
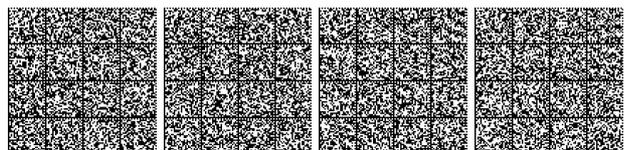
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

ARTICOLO 19

Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui è richiesta sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 2;

(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;

(c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4;

(d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;

(e) lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all'Articolo 3, in considerazione della natura o della minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.
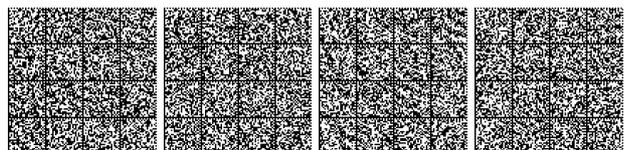
ARTICOLO 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

ARTICOLO 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO 22

Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 23

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.
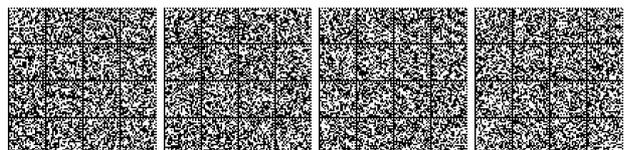
ARTICOLO 24

Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

ARTICOLO 25

Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;

(b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;

(d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;

(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;

(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;

(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.
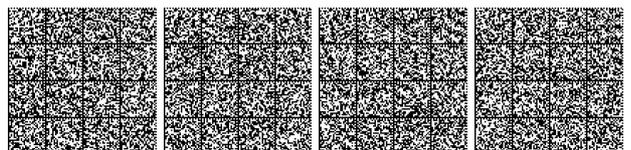
ARTICOLO 26

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.

2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 27

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Milano, il giorno 8 del mese settembre dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Kenya

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1539):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 24 gennaio 2019.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente, il 1° marzo 2019, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio e tesoro) e VI (finanze).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 marzo 2019 e il 9 aprile 2019.

Esaminato in aula il 15 aprile 2019 ed approvato il 30 aprile 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1261):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 maggio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio) e 6ª (finanze).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente il 18 giugno 2019 e il 3 luglio 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

19G00101

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Cascina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati eletti il consiglio comunale di Cascina (Pisa) ed il sindaco nella persona della sig.ra Susanna Ceccardi;

Vista la deliberazione n. 65 del 27 giugno 2019, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della sig.ra Susanna Ceccardi dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cascina (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Susanna Ceccardi.

Il citato amministratore, a seguito delle elezioni europee del 26 maggio 2019, è stato eletto alla carica di parlamentare europeo ed ha esercitato la facoltà di opzione per la carica parlamentare ai sensi dell'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Per l'effetto, il consiglio comunale, con deliberazione n. 65 del 27 giugno 2019, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cascina (Pisa).

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Legnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Legnano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, è composto dal sindaco e da ventiquattro membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;
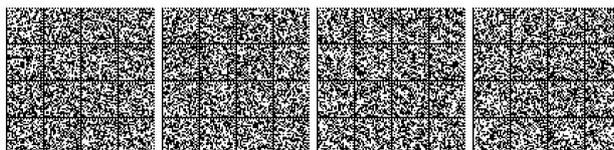
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Legnano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Cristiana Cirelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 30 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Legnano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di tredici consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a undici componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 luglio 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Legnano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Cristiana Cirelli, in servizio presso la Prefettura di Milano.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoagli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Zoagli (Genova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoagli (Genova) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ornella Sansalone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 30 luglio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zoagli (Genova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sei consiglieri nei giorni 22 e 23 giugno 2019, il consiglio comunale si è ridotto a quattro componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 luglio 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoagli (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ornella Sansalone, in servizio presso la Prefettura di Genova.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A05267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Sinopoli (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Sinopoli (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Samuele De Lucia - viceprefetto;

dott.ssa Alfonsa Caliò - viceprefetto;

dott. Sergio Raimondo - funzionario amministrativo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019
Ministero interno, foglio n. 1852

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Sinopoli (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 15 ottobre 2018, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso nei confronti dell'amministrazione comunale *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle attività ispettive, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 3 maggio 2019 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore generale della Repubblica presso la locale corte di appello, del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale, titolare della direzione distrettuale antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi - ha trasmesso l'allegata relazione dell'8 maggio 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione della misura di rigore prevista dal richiamato art. 143.

Gli accertamenti esperiti dall'organo ispettivo hanno fatto emergere un quadro fattuale ancorato a prassi amministrative decisamente illegittime che denunciano una obiettiva sovraesposizione dell'ente alle pregiudizievoli ingerenze delle locali consorterie malavitose.
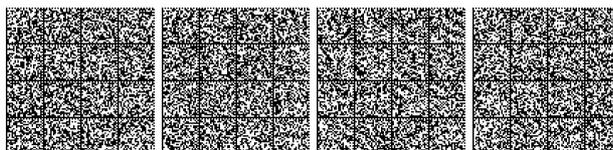
Il Comune di Sinopoli - già destinatario, a settembre 1997, di un provvedimento dissolutorio per infiltrazioni della criminalità di tipo mafioso - è un piccolo centro aspromontano di 2.067 abitanti con un'economia a vocazione essenzialmente agricola.

In quel territorio e negli ambiti limitrofi risulta, ad oggi, predominante un'agguerrita associazione criminale, articolata in due cellule organizzate su base strettamente familiare, la quale negli anni '60 - dopo una sanguinosa faida con una fazione avversa - ha esteso la propria sfera di influenza in altre parti della penisola ed anche all'estero, fino ad assumere le dimensioni di una vera e propria *holding* del crimine.

Recenti operazioni di polizia giudiziaria, sfociate nell'arresto di elementi di primo piano della `ndrangheta locale, hanno disvelato le dinamiche interne e la forte capacità di intimidazione della predetta associazione criminale, mettendone altresì in luce le strategiche alleanze con altri, potenti sodalizi nonché la penetrante ingerenza nel settore agricolo ed in quello degli appalti pubblici.

In proposito, con specifico riferimento all'area sinopolese, le risultanze investigative hanno fatto emergere come le consorterie ivi egemoni esercitino un capillare controllo su gran parte delle attività connesse alla produzione agricola, attraverso un peculiare sistema estorsivo fondato sull'imposizione della c.d. guardianía.

In tale contesto, il prefetto stigmatizza le relazioni di parentela, di affinità e di frequentazione che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico dell'ente - alcuni dei quali con pregiudizi penali - a persone controindicate ovvero a personaggi di notevole spessore criminale.

Relazioni, frequentazioni e pregiudizi di natura analoga sono stati riscontrati nei confronti di taluni sottoscrittori delle due liste di candidati presentatisi alle consultazioni amministrative del 2016. Segnatamente, tra i sottoscrittori della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti figura il titolare di un'impresa individuale destinataria di un provvedimento di diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) emesso dalla prefettura di Reggio Calabria a febbraio 2017.

Gli accertamenti esperiti in sede di indagine hanno poi messo in luce che il primo cittadino - già vicesindaco ed assessore di Sinopoli rispettivamente nelle consiliature del 2006 e del 2011 - ha conseguito un ingente numero di voti di preferenza nelle zone del territorio comunale in cui risiedono numerosi esponenti della locale famiglia malavitosa.

Con riferimento all'attività posta in essere dalla compagine di governo del comune, sono emerse reiterate anomalie ed illegittimità nonché la sostanziale, patologica mancanza di dialettica politica tra maggioranza ed opposizione in seno all'organo consiliare.

Più nel dettaglio, nel settore delle occupazioni di suolo pubblico, le risultanze dell'accesso hanno posto in rilievo l'indebita ingerenza della giunta nelle decisioni gestionali in violazione dell'art. 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e la quasi totale assenza di atti di indirizzo da parte degli organi elettivi. È stato anche rilevato come in quel settore l'amministrazione comunale abbia sistematicamente omesso di svolgere le dovute attività di vigilanza e controllo a vantaggio di esponenti di ambienti malavitosi.

Emblematica in tal senso è la vicenda concernente la procedura per la concessione ad uso commerciale di uno spazio ricompreso nell'area cimiteriale - indetta con avviso pubblico a febbraio 2017 - conclusasi a favore dell'unico partecipante alla procedura medesima, stretto parente di un noto pluripregiudicato - già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - considerato affiliato alla consorteria territorialmente egemone.

In relazione a tale vicenda, le verifiche espletate dall'organo ispettivo hanno evidenziato che lo spazio in questione è di fatto gestito dal citato pluripregiudicato, il quale risulta anche avere, in carenza di titolo abilitativo, la disponibilità di due locali di proprietà comunale siti all'interno dell'area cimiteriale.

In ordine all'amministrazione del patrimonio immobiliare dell'ente - che costituisce un'importante risorsa in un contesto economico a vocazione essenzialmente agricola - dall'esame delle concessioni dei terreni dati in locazione per fini agricoli o di pascolo sono emerse numerose, gravi irregolarità quali la mancata stipula del contratto ovvero l'omessa pubblicazione di un avviso di avvio dell'*iter* autorizzativo in contrasto con le prescrizioni contenute nella delibera di giunta n. 20 del 20 febbraio 2017.

Al riguardo, assume valore sintomatico della permeabilità del comune a pregiudizievoli condizionamenti esterni la circostanza che delle menzionate irregolarità hanno beneficiato anche persone controindicate.

Inoltre, con specifico riferimento ad alcuni procedimenti di subentro nelle concessioni in parola, il prefetto rimarca che il provvedimento abilitativo è stato adottato in favore di parenti o affini di elementi della `ndrangheta locale, pur in difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 7 del regolamento approvato con delibera consiliare di marzo 2009.

Sempre per quanto attiene alla gestione dei fondi di proprietà dell'ente, in sede di indagine è stato accertato che l'amministrazione comunale, in violazione degli artt. 2 e 14 del richiamato regolamento, ha omesso di dichiarare la decadenza dei concessionari morosi o non più residenti nel territorio sinopolese - tra i quali figurano persone intranee ad ambienti malavitosi ovvero ad essi vicine per rapporti familiari o di frequentazione - peraltro consentendo a molti dei predetti concessionari di usufruire di finanziamenti pubblici in qualità di affittuari dei fondi.

Gli esiti dell'accesso hanno altresì messo in luce che su taluni dei terreni concessi in locazione ad esponenti di gruppi criminali ovvero a soggetti che annoverano parentele o frequentazioni controindicate sono stati realizzati manufatti abusivi, nei confronti dei quali il comune è rimasto sostanzialmente inerte omettendo di porre in essere i dovuti accertamenti e di applicare le prescritte sanzioni.

In ordine alla gestione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al patrimonio indisponibile dell'ente, è emerso un generale stato di incuria e di abbandono da parte dell'amministrazione comunale.

La mancata o inefficiente utilizzazione dei predetti immobili, in un contesto ambientale seriamente compromesso dalla presenza di organizzazioni `ndranghetiste, assume profili di maggiore gravità per il riflesso che può avere sulla collettività locale e sulla pubblica opinione.

Infine, il prefetto rileva che l'istituzione locale versa in una precaria situazione finanziaria - stigmatizzata dagli organi di revisione contabile - determinata anche dall'incapacità, nel corso dell'attuale consiliatura, di gestire in maniera corretta i residui attivi e passivi e di garantire adeguati livelli di riscossione delle entrate comunali.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 luglio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI
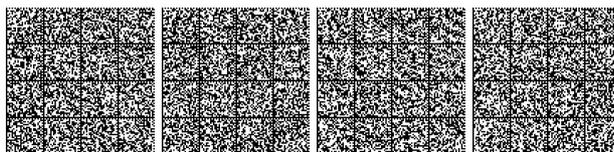
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
ORGANO PERIFERICO DI SICUREZZA

Prot. nr. 2033/2019/Segr.Sic. 8 maggio 2019

All' Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Sinopoli** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69(53) – Uff. V – Affari Territoriali datato 3 ottobre 2018, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Sinopoli, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Con atto prefettizio, n. 4606/2018/Segr.Sic. del 15 ottobre 2018, veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, successivamente prorogato di ulteriori tre mesi con atto prefettizio n. 264/2019/ Segr.Sic. del 16 gennaio 2019.

La predetta Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 15 aprile 2019.

...OMISSIS...

La Commissione, al fine di dare un quadro introduttivo anche di carattere statistico, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che il territorio del Comune di Sinopoli (RC) è costituito da tre centri abitati: Sinopoli Superiore, Sinopoli Inferiore e Sinopoli Vecchio.

La popolazione, che in base al censimento Istat 2017 risulta di 2.067 abitanti, è concentrata per lo più tra Sinopoli Superiore e Sinopoli Inferiore, mentre la frazione di Sinopoli Vecchio è costituita quasi esclusivamente da terreni coltivati.

...OMISSIS...

In relazione alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio di Sinopoli, la Commissione rappresenta "L'esistenza di un agguerrita consorteria mafiosa nel territorio di Sinopoli, *...OMISSIS...* e località limitrofe, facente capo alla *...OMISSIS...*, da decenni al centro di attività delittuose tipicamente mafiose, è

stata giudiziariamente accertata con l'operazione "...*OMISSIS*..."[1], ...*OMISSIS*...". Al riguardo, l'Organo di indagine, riporta ...*OMISSIS*... che "...*OMISSIS*..."[2].

Ancora la Commissione evidenzia, con riferimento all'operazione "...*OMISSIS*..." di cui propone diversi stralci, che "L'esame delle risultanze processuali consente di affermare senza timori di smentite che la forza della consorteria ...*OMISSIS*... risiede principalmente nella sua struttura: essa si connota come organizzazione a base ...*OMISSIS*..."[3].

Prosegue il Collegio, in proposito "l'esistenza di forti legami parentali (...) ha rappresentato l'elemento di forza del clan "...*OMISSIS*..." e ...*OMISSIS*..."[4].

Con il procedimento denominato "...*OMISSIS*...", definito con sentenza datata ...*OMISSIS*... dalla Corte di Appello di Reggio Calabria a carico di ...*OMISSIS*..., è "ampiamente dimostrata la perdurante esistenza ed operatività dell'organizzazione mafiosa denominata ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..." insediata nel territorio di Sinopoli e facente capo al boss ...*OMISSIS*... Nel brano della sentenza in argomento riportata dalla Commissione si legge che "la ...*OMISSIS*..., originaria di Sinopoli, si è - nel corso del tempo - ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), ed è ...*OMISSIS*... di origine. Sicché, attorno ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..." di Sinopoli di cui la figura più rappresentativa è quella di ...*OMISSIS*..., si sono sviluppati nel tempo, ruotano e fanno riferimento gli altri gruppi ...*OMISSIS*..., variamente soprannominati, ...*OMISSIS*...[5]".

Nell'ambito del procedimento "...*OMISSIS*...", è stata poi accertata l'esistenza della "locale di Sinopoli" ed individuato ...*OMISSIS*... il "capo locale", ...*OMISSIS*.... "Il ruolo di capo assoluto della cosca è stato assunto dal ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., poiché ...*OMISSIS*..."[6].

Inoltre, "gli esiti dei procedimenti cc.dd. "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*..." (...*OMISSIS*...) che hanno consentito di accertare ...*OMISSIS*... avessero continuato ad operare, nonostante la scure giudiziaria, ed a far valere la loro forza associativa anche in occasione degli importanti lavori ...*OMISSIS*..."[7].

Altra operazione di polizia giudiziaria richiamata dalla Commissione, che concorre a delineare i metodi operativi della *'ndrina* ...*OMISSIS*..., è quella denominata "...*OMISSIS*..." in cui "si è appurato che anche esponenti di spicco della ...*OMISSIS*...[8]. Ciò che è stato ricostruito è ...*OMISSIS*..."[9].

---

[1] ...*OMISSIS*... (proc. n. ...*OMISSIS*... rg.nr Dda.), conclusasi con ...*OMISSIS*... dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data ...*OMISSIS*..., passata in cosa giudicata in data ...*OMISSIS*....
[2] Cfr. pagg. 22-23 della Relazione della Commissione di indagine.
[3] Cfr. pag. 30 della Relazione della Commissione di indagine.
[4] Cfr. pagg. 30-31 della Relazione della Commissione di indagine.
[5] Cfr. pagg. 31-32 della Relazione della Commissione di indagine.
[6] Cfr. pag. 33 della Relazione della Commissione di indagine.
[7] Cfr. pag. 33 della Relazione della Commissione di indagine.
[8] ...*OMISSIS*....
[9] Cfr. pagg. 33-34 della Relazione della Commissione di indagine.
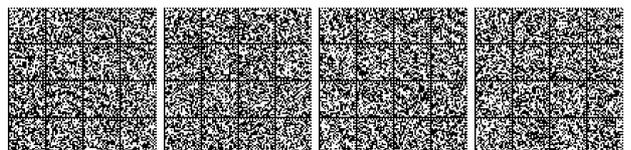
Infine il Collegio richiama le risultanze del procedimento giudiziario "...*OMISSIS*...", nell'ambito del quale ...*OMISSIS*... ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nei confronti di ...*OMISSIS*..., ritenuti appartenenti ...*OMISSIS*....

La predetta operazione "ha consentito di delineare con straordinaria chiarezza gli assetti attuali e gli interessi criminali della cosca "...*OMISSIS*...", una delle ...*OMISSIS*... della 'ndrangheta, di ...*OMISSIS*... intorno ...*OMISSIS*... Sinopoli: ...*OMISSIS*..., "...*OMISSIS*..." – ...*OMISSIS*... – costituisce un luogo nevralgico per la cosca "...*OMISSIS*...", connotato da ...*OMISSIS*... costante di esponenti di tutti i mandamenti di ndrangheta presenti nella provincia di Reggio Calabria. Il ...*OMISSIS*... ha soprattutto permesso di delineare compiutamente l'organigramma della ...*OMISSIS*..., confermando le acquisizioni del procedimento "...*OMISSIS*..." riguardo ...*OMISSIS*..., indiscusso capocosca ...*OMISSIS*.... Figure di spicco sono i ...*OMISSIS*..., che coordinano ...*OMISSIS*.... Alle figure di maggior rilievo se ne affiancano altre: numerosi affiliati, alcuni ...*OMISSIS*... procedimenti, ...*OMISSIS*...[10]. ...*OMISSIS*..., inoltre, è stata registrata la presenza di esponenti di importanti cosche della provincia di Reggio Calabria, ...*OMISSIS*..."[11].

...*OMISSIS*...

Il Collegio, alla luce anche degli atti giudiziari consultati, con particolare riferimento alla citata operazione "...*OMISSIS*...", sottolinea come l'ingerenza della criminalità organizzata nella *res comunalis* si sia perpetrata nel tempo, evidenziando che "...*OMISSIS*..., epoca ...*OMISSIS*... Consiglio Comunale, ...*OMISSIS*..., la ...*OMISSIS*... iniziò a condizionare l'amministrazione municipale, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione medesima." e che "la riprova dell'ingerenza da parte della cosca mafiosa ...*OMISSIS*... nella *res publica* è ...*OMISSIS*..." [12].

A tale riguardo, i Commissari ...*OMISSIS*..., che aveva chiesto di ...*OMISSIS*... Commissione d'indagine per ...*OMISSIS*... dell'Ente d'interesse: "*... i ...OMISSIS... sono, se non espressione diretta, comunque appoggiati dall'una o dall'altra fazione delle famiglie di 'ndrangheta (...OMISSIS...). La particolarità ...OMISSIS... è che mentre ...OMISSIS..., le ...OMISSIS... referente, ...OMISSIS... le stesse famiglie ...OMISSIS..., come ...OMISSIS... (...OMISSIS...). Ma questo solo per apparenza, per ristabilire i rapporti*" [13].

...*OMISSIS*...

---

[10] I nomi ...*OMISSIS*.... ...*OMISSIS*...

[11] Cfr. pagg. 35-36 della Relazione della Commissione di indagine.

[12] Cfr. pag. 39 della Relazione della Commissione di indagine.

[13] Cfr. pag. 100 della Relazione della Commissione di indagine.
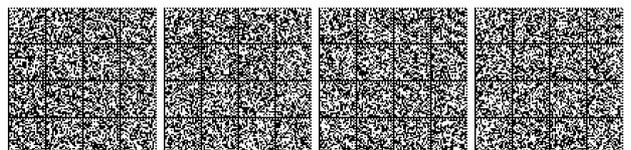
L'Organo di indagine ha condotto una analisi ...*OMISSIS*... da cui è emerso che "...*OMISSIS*... (...) sono presenti ...*OMISSIS*..., ma soprattutto molti ...*OMISSIS*... criminale degli "...*OMISSIS*...", mentre ...*OMISSIS*..." [14].

In base ...*OMISSIS*... espletati, la Commissione ha indicato ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..., ritenuto ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., e ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., esponente della cosca ...*OMISSIS*... nonché ...*OMISSIS*... del noto ed indiscusso capo del clan "...*OMISSIS*...", ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*... appartenente a famiglia controindicata; ...*OMISSIS*..., pluripregiudicato ...*OMISSIS*... mafiosa "...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*..., elementi ...*OMISSIS*... mafiosa; ...*OMISSIS*... da stretti vincoli di parentela, ...*OMISSIS*..., anche questi ...*OMISSIS*...; ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*... (...) di provvedimento interdittivo antimafia ...*OMISSIS*...) e ...*OMISSIS*..., pluripregiudicato, con molti precedenti di reati legati ...*OMISSIS*..."[15].

...*OMISSIS*...

Il Consiglio Comunale di Sinopoli ...*OMISSIS*.... ...*OMISSIS*..., per la lista "...*OMISSIS*...", è stato eletto Sindaco ...*OMISSIS*....

Per la lista "...*OMISSIS*...", invece, il candidato a Sindaco ...*OMISSIS*... ha riportato ...*OMISSIS*... Consiglieri di minoranza.

La Commissione ha evidenziato che "...*OMISSIS*...: ...*OMISSIS*..., dove ...*OMISSIS*... - notoriamente abitato dagli appartenenti ...*OMISSIS*..., come riportato ...*OMISSIS*... - il ...*OMISSIS*..., a fronte ...*OMISSIS*...; nella ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..." e "...*OMISSIS*..." hanno avuto, nel complesso, ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... è risultato il ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..." ...*OMISSIS*... in assoluto"[16].

Peraltro, il Collegio ha rilevato, nell'ottica di sottolineare una sostanziale e "sospetta" ...*OMISSIS*..., nonché ...*OMISSIS*...[17].

Nelle osservazioni conclusive della relazione viene, altresì, rappresentato che "è apparso inverosimile, inoltre, anche alla luce ...*OMISSIS*... in cui si contrapponevano ...*OMISSIS*... di lungo corso – l'uno, ...*OMISSIS*..., e l'altro, ...*OMISSIS*... – che sia ...*OMISSIS*... quasi vi fosse una "cabina di regia occulta""[18].

L'Organo ispettivo ha riportato, ove esistenti, ...*OMISSIS*..., ritenuti rilevanti ai fini di valutare la ...*OMISSIS*... criminalità organizzata. In particolare, ...*OMISSIS*..., viene segnalato che:

1. ...*OMISSIS*...: "ha ...*OMISSIS*... (...)...*OMISSIS*...[19], nonché ...*OMISSIS*....

---

[14] Cfr. pag. 100 della Relazione della Commissione d'indagine.
[15] Cfr. pagg. 98-99 della Relazione della Commissione d'indagine.
[16] Cfr. pag. 128 della Relazione della Commissione di indagine.
[17] Cfr. pagg. 99-100 della Relazione della Commissione di indagine.
[18] Cfr. pag. 351 della Relazione della Commissione di indagine.
[19] ...*OMISSIS*... Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*... (...) In data ...*OMISSIS*... veniva proposto ...*OMISSIS*... "ritenuta fra i più ...*OMISSIS*... mafiosa ...*OMISSIS*... . ...*OMISSIS*...". Sempre nella medesima proposta si legge altresì "...*OMISSIS*... al

La Commissione, riferisce altresì, che ...*OMISSIS*... è risultato "in ...*OMISSIS*..., in ...*OMISSIS*..., con precedenti per associazione di tipo mafioso (...), ...*OMISSIS*..."; in ...*OMISSIS*..., in ...*OMISSIS*..., con precedenti ...*OMISSIS*...[20].

2. ...*OMISSIS*...: "In ...*OMISSIS*... in ...*OMISSIS*...; in ...*OMISSIS*... in ...*OMISSIS*...; in ...*OMISSIS*... in ...*OMISSIS*..." [21].
3. ...*OMISSIS*...: "In ...*OMISSIS*... in ...*OMISSIS*..." [22].
4. ...*OMISSIS*...: "...*OMISSIS*..."[23].
5. ...*OMISSIS*...: "in ...*OMISSIS*... della Provincia di Reggio Calabria (RC) emetteva Decreto n. ...*OMISSIS*... con ...*OMISSIS*... veniva colpito da provvedimenti per reati ...*OMISSIS*..., tanto che l'Ufficio incaricato ...*OMISSIS*...; in ...*OMISSIS*... in Sinopoli, (...),...*OMISSIS*... (...)...*OMISSIS*..." [24].

<u>...*OMISSIS*...</u>

Nella propria relazione conclusiva, la Commissione ...*OMISSIS*.... Il medesimo Organo di indagine evidenzia, altresì, ...*OMISSIS*... sottolineando che:

1. ...*OMISSIS*..., è ...*OMISSIS*... di "...*OMISSIS*..."[25].
2. ...*OMISSIS*..., "anche se ...*OMISSIS*... malavitose operanti in Sinopoli e nei Comuni limitrofi, è ...*OMISSIS*... di Sinopoli e dei Comuni limitrofi, talune delle quali appartenenti alla ...*OMISSIS*... malavitosa "...*OMISSIS*..."[26].
3. ...*OMISSIS*...[27], ...*OMISSIS*... ha ...*OMISSIS*... "con persone pregiudicate del posto e/o di interesse operativo appartenenti o comunque fortemente sospettati di appartenere alla nota consorteria mafiosa operante nel Comune di Sinopoli (RC) e nelle zone limitrofe "...*OMISSIS*...". Inoltre ...*OMISSIS*... ...*OMISSIS*..., ritenuto capo cosca dell'omonima consorteria mafiosa del clan ...*OMISSIS*..."[28].
4. ...*OMISSIS*...[29], in ...*OMISSIS*... cosca mafiosa "...*OMISSIS*...", è ...*OMISSIS*...; è ...*OMISSIS*..., cui ...*OMISSIS*... veniva notificata la richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - D.D.A. – nell'ambito del procedimento penale nr. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. D.D.A. perché imputato del delitto p.p. dall'art. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma c.p., per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "ndrangheta" strutturata localmente ...*OMISSIS*..., comprendente tutti i "locali"

---

noto "clan" ...*OMISSIS*... del quale fa parte integrante, ...*OMISSIS*..." Cfr. nota 63 pag. 107 della Relazione della Commissione di indagine.

[20] Cfr. pag. 107 della Relazione della Commissione di indagine.
[21] Cfr. pag. 112 della Relazione della Commissione di indagine.
[22] Cfr. pag. 115 della Relazione della Commissione di indagine.
[23] Cfr. pagg. 117-118 della Relazione della Commissione di indagine.
[24] Cfr. pagg. 121-122 della Relazione della Commissione di indagine.
[25] Cfr. pag. 133 della Relazione della Commissione di indagine.
[26] Cfr. pag. 139 della Relazione della Commissione di indagine.
[27] ...*OMISSIS*.... Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*...
[28] Cfr. pag. 143 della Relazione della Commissione di indagine.
[29] ...*OMISSIS*... Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*...
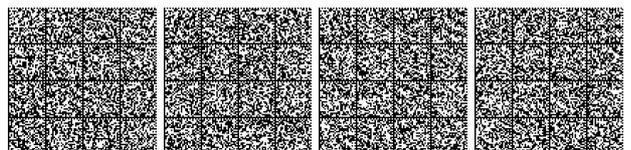
della ...*OMISSIS*... reggina al ...*OMISSIS*... (...)[30]; è ...*OMISSIS*... in ...*OMISSIS*... di Sinopoli e dei Comuni limitrofi, taluni delle quali anche affiliate alla nota consorteria malavitosa "...*OMISSIS*..." attiva in Sinopoli (RC) e Comuni limitrofi; è ...*OMISSIS*... dell'Operazione "...*OMISSIS*..." a seguito di emissione di O.C.C. nr. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. DDA, nr. ...*OMISSIS*... R.G. GIP e nr. ...*OMISSIS*... Reg. CC emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ...*OMISSIS*... associazione di tipo mafioso ed altro [31].

...*OMISSIS*...

L'Organo di indagine evidenzia "la ...*OMISSIS*..."[32].

Con riferimento all'attività del Consiglio comunale, i Commissari hanno rappresentato che "la ...*OMISSIS*... mancanza assoluta di dialettica politica in seno al Consesso. Scorrendo tali atti, si evince ...*OMISSIS*... senza alcuna vera "opposizione", atteso ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..." disertano ...*OMISSIS*... (...)"[33].

...*OMISSIS*...

La Commissione rileva ...*OMISSIS*... Settore, ...*OMISSIS*..., è affidata al ...*OMISSIS*..., che è ...*OMISSIS*... Settore ...*OMISSIS*..., sul ...*OMISSIS*...[34], riporta quanto riferito dal ...*OMISSIS*... "che, oltretutto, riferendosi ...*OMISSIS*..., afferma: ...*come evidente, non dispone delle conoscenze tecniche necessarie*"[35].

Sull'operato dell'ufficio, pertanto, i Commissari evidenziano "l'esistenza di ...*OMISSIS*... definisce di "...*OMISSIS*...", imputandolo ad una ...*OMISSIS*..., o, più precisamente, alla ...*OMISSIS*... dell'Ente ...*OMISSIS*..., sia che ...*OMISSIS*....

Al riguardo viene censurata "la pratica di ...*OMISSIS*..., perché *ritenuti insussistenti ma senza dare adeguata motivazione* ...*OMISSIS*..."[36].

Relativamente ...*OMISSIS*..., l'Organo di indagine sottolinea che "significativa risulta la misura della capacità dell'Ente di ...*OMISSIS*..., con evidenti, quanto negativi, ...*OMISSIS*.... In altri termini, il Comune di Sinopoli non attua un ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), che è classificato ...*OMISSIS*... proprio al fine di essere utilizzato per garantire un'entrata economica"[37]. In proposito la Commissione fa specifico riferimento alla circostanza che "...*OMISSIS*... risultano essere legati e/o vicini alla consorteria criminale operante nel territorio locale".

Parimenti, prosegue la Commissione, "una bassa percentuale di ...*OMISSIS*... si registra ...*OMISSIS*... (...) anche con riferimento ai corrispettivi

[30] Cfr. pagg. 145-146 della Relazione della Commissione di indagine.
[31] Cfr. pagg. 147-148 della Relazione della Commissione di indagine.
[32] Cfr. pag. 125 della Relazione della Commissione di indagine.
[33] Cfr. pagg. 125-126 della Relazione della Commissione di indagine.
[34] Cfr. pag. 12 del redattore.
[35] Cfr. pag. 155 della Relazione della Commissione di indagine.
[36] Cfr. pagg. 156-157 della Relazione della Commissione di indagine.
[37] Cfr. pag. 157 della Relazione della Commissione di indagine.
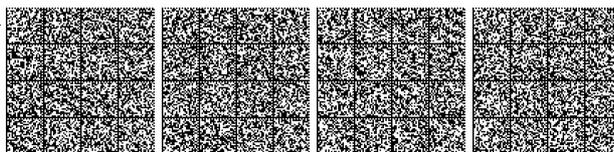
relativi ...*OMISSIS*..." indicando che "...*OMISSIS*... (tra cui lo stesso ...*OMISSIS*...) nonché ...*OMISSIS*... su ...*OMISSIS*... sono stati ...*OMISSIS*..., o ...*OMISSIS*..."[38].

...*OMISSIS*...

L'attività dei Commissari si è ...*OMISSIS*... di Sinopoli sulla base della documentazione richiesta all'Ente, alla luce, in particolare, della "...*OMISSIS*... sul territorio", nonché della mancata adozione di "...*OMISSIS*..."[39].

L'Organo ispettivo ha tratto elementi di interesse oltre che da "generiche omissioni", anche da "circostanze e situazioni ricavate ...*OMISSIS*... e soprattutto dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati proprio sul territorio comunale (aree ...*OMISSIS*...), testimonianza dello stato di abbandono in cui versa lo stesso"[40].

Riferisce la Commissione: "Il dato che è emerso in modo lampante è come la ...*OMISSIS*... consorteria criminale mafiosa (...) come se il territorio non appartenesse al Comune ma a chi ...*OMISSIS*... sembra comportarsi quasi fosse il proprietario di quelle aree e di quei territori"[41].

...*OMISSIS*...

Nell'ambito dell'esame della documentazione relativa ...*OMISSIS*..., il Collegio si è soffermato sulla ...*OMISSIS*... da adibire ...*OMISSIS*....

Nel dettaglio viene riportato che con delibera n. ...*OMISSIS*..., il ...*OMISSIS*... pubblicava l'avviso pubblico per ...*OMISSIS*... e, fra questi, anche il ...*OMISSIS*... e che in data ...*OMISSIS*... perveniva all'Ente l'unica domanda di partecipazione alla "procedura di ...*OMISSIS*..." a nome di ...*OMISSIS*...[42].

Al riguardo, la Commissione afferma che "La vicenda ...*OMISSIS*... si ritiene particolarmente significativa (...):...*OMISSIS*... "regolarmente" conclusa in favore ...*OMISSIS*... "pulito" e una gestione di fatto ...*OMISSIS*..."[43].

Infatti, ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*... 2019) è risultato ...*OMISSIS*... "formale" del ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., soggetto pluripregiudicato, ...*OMISSIS*... e, per di più, "*considerato soggetto affiliato alla famigerata consorteria mafiosa "...OMISSIS..." attiva in Sinopoli (RC) e Comuni limitrofi*".

Inoltre, la Commissione richiama gli esiti dei controlli effettuati dalla ...*OMISSIS*..., nell'ambito dell'attività di competenza, da cui è risultata la "disponibilità esclusiva in capo a ...*OMISSIS*... comunali ...*OMISSIS*...": senza

[38] Cfr. pagg. 157-158 della Relazione della Commissione di indagine.
[39] Cfr. pag. 343 della Relazione della Commissione di indagine.
[40] Cfr. pag. 344 della Relazione della Commissione di indagine.
[41] Cfr. pag. 346 della Relazione della Commissione di indagine.
[42] "...*OMISSIS*..., alias "...*OMISSIS*...", cfr. pag. 188 della Relazione della Commissione di Indagine.
[43] Cfr. pag. 205 della Relazione della Commissione di indagine.
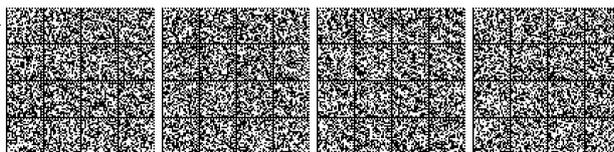
riscontrare la sussistenza di "alcun provvedimento amministrativo alla base di tale disponibilità di locali del Comune"[44].

A questo proposito, i Commissari riportano anche le dichiarazione del ...*OMISSIS*...[45], il quale ...*OMISSIS*..., ha riferito che "*la struttura è di fatto gestita ...OMISSIS... – ...OMISSIS... - ...OMISSIS... dell'Ente, il quale ha una ...OMISSIS... e utilizza anche ...OMISSIS... (...OMISSIS...) per i propri fini (...OMISSIS...)*"[46].

E' stato, altresì, ...*OMISSIS*... il quale, ...*OMISSIS*..., ha dichiarato che "*i locali ...OMISSIS... allo stato ...OMISSIS...*".

Sulla vicenda il Collegio conclude rilevando che "Tutto questo, peraltro, non avviene nell'assoluta inconsapevolezza dell'Amministrazione comunale atteso che ...*OMISSIS*... comunale e, ...*OMISSIS*..., da ...*OMISSIS*... (così come riferito ...*OMISSIS*...) e che, per di più, ogni giorno – ...*OMISSIS*... – si è attestato ...*OMISSIS*... per altri controlli"; e che "come documentato ...*OMISSIS*..., sembra confermare, in linea con la "tradizione" di famiglia[47] (...), una forma di "...*OMISSIS*..." di ...*OMISSIS*... di fronte alla quale l'Amministrazione comunale nel suo complesso sembra arretrare"[48].

<u>...*OMISSIS*...</u>

L'Organo di indagine si è, altresì, dedicato, all'interno della tematica ...*OMISSIS*..., alla verifica documentale ...*OMISSIS*..., nell'ambito della quale, oltre a riscontrare la mancanza di controllo rispetto ...*OMISSIS*..., realizzata nella ...*OMISSIS*... il Palazzo Municipale, ha ...*OMISSIS*....

In particolare, inseguito alla disamina complessiva della documentazione la Commissione evidenzia che "fino alla delibera ...*OMISSIS*... si procedeva ...*OMISSIS*...; mentre dopo la delibera si ...*OMISSIS*..., sempre con passaggi previsti dalla Giunta comunale e senza una procedura pubblica; si procede alle ...*OMISSIS*... anche senza un contratto alla base, come se gli stessi fossero nella disponibilità dei privati ...*OMISSIS*..."[49].

Dagli ...*OMISSIS*... a supporto ...*OMISSIS*... in argomento, è risultato che: due delibere ...*OMISSIS*... vengono adottate in favore di ...*OMISSIS*... sul conto del quale è stato riportato che, "...*OMISSIS*..."[50].

Osserva, ancora la Commissione che "per di più la prima delibera in ...*OMISSIS*..., adottata ...*OMISSIS*... (dove sono previste ...*OMISSIS*...), non

---

[44] Cfr. pag. 345 della Relazione della Commissione di indagine.
[45] Cfr. pag. 7 del redattore.
[46] Cfr. pag. 194 della Relazione della Commissione di indagine.
[47] ...*OMISSIS*..., alias "...*OMISSIS*...", ...*OMISSIS*... era ritenuto il capo della cosca mafiosa "...*OMISSIS*...", del clan dei "...*OMISSIS*...", cfr. pag. 193 della Relazione della Commissione di Indagine.
[48] Cfr. pag. 206 della Relazione della Commissione di indagine.
[49] Cfr. pag. 228 della Relazione della Commissione di indagine.
[50] ...*OMISSIS*... Sinopoli ...*OMISSIS*... cfr. pag. 219 della Relazione della Commissione di indagine.
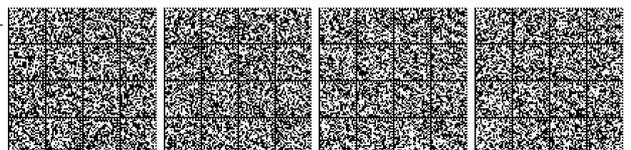
contempla la prescritta pubblicazione dell'avviso integrando una palese violazione della normativa a ...*OMISSIS*..., il quale non risulta neanche ...*OMISSIS*..."[51].

I Commissari rilevano ...*OMISSIS*..., soggetto "...*OMISSIS*..."[52]; nonché a beneficio di ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..."[53].

...*OMISSIS*...

Anomalie sono state segnalate dal Collegio di indagine anche con riferimento ai ...*OMISSIS*....

A norma ...*OMISSIS*... dell'apposito Regolamento comunale, segnala la Commissione, ...*OMISSIS*... sono: ...*OMISSIS*...[54].

Al riguardo, in concreto, è emerso dagli atti visionati che "si procede ...*OMISSIS*...; il presupposto del ...*OMISSIS*... entro i limiti ...*OMISSIS*... del regolamento, posto come condizione per ...*OMISSIS*..., non viene né citato nelle delibere della Giunta né nei contratti, e risulta violato più volte, secondo le ricostruzioni ...*OMISSIS*... del comune; ...*OMISSIS*... si configura, pertanto, come una ...*OMISSIS*... in famiglia (...*OMISSIS*...), o ad libitum, nelle altre ipotesi. In ogni caso la ...*OMISSIS*... res privata, in linea con la logica 'ndranghetistica; i ...*OMISSIS*... parenti o vicini ad esponenti delle locali consorterie mafiose."[55].

Con riferimento ai ...*OMISSIS*..., i Commissari hanno accertato che "...*OMISSIS*... alias "...*OMISSIS*..." [56].

Altri destinatari dei provvedimenti in parola sono individuati, nella relazione dell'Organo di indagine in ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... in "...*OMISSIS*... dimostrava ...*OMISSIS*... mafiosa denominata "...*OMISSIS*..."[57]; in ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... – su ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria - per associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto appartenente alla "...*OMISSIS*..." intesa "...*OMISSIS*..."[58]; in ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...) che "proviene da famiglia di

---

[51] Cfr. pagg. 228-229 della Relazione della Commissione di indagine.

[52] ...*OMISSIS*..., "...*OMISSIS*..., inserito negli organigrammi mafiosi della consorteria mafiosa "...*OMISSIS*...", operante in questo centro e nei comuni limitrofi, è comunque fortemente sospettato di essere vicino alla cosca ...*OMISSIS*..." Cfr. pag. 222 della Relazione della Commissione di indagine.

[53] ...*OMISSIS*..., "in ...*OMISSIS*... misura cautelare in carcere avente Nr. ...*OMISSIS*... R.G.N.R. – ...*OMISSIS*... R.G.G.I.P. – ...*OMISSIS*..., R.G.N.R. DDA Reggio Calabria emessa dal Tribunale di Palmi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per il reato 416 bis C.P. (Associazione di tipo Mafioso).- Nella fattispecie ...*OMISSIS*... l'Ordinanza n Nr. ...*OMISSIS*..., R.G.N.R. – ...*OMISSIS*... R.G.G.I.P. – ...*OMISSIS*... R.G.N.R. DDA Reggio Calabria emessa dal Tribunale di Palmi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari in data ...*OMISSIS*... per la violazione del reato di 416 BIS C.P. (associazione di tipo mafioso) con il clan "...*OMISSIS*..." facente parte dell'associazione mafiosa denominata "ndrangheta", ...*OMISSIS*...", cfr. pag. 224 della Relazione della Commissione di indagine.

[54] Cfr. pag. 230 della Relazione della Commissione di indagine.

[55] Cfr. pag. 245 della Relazione della Commissione di indagine.

[56] ...*OMISSIS*..., Sinopoli ...*OMISSIS*..., "...*OMISSIS*...", cfr. pag. 233 della Relazione della Commissione di indagine.

[57] ...*OMISSIS*..., Sinopoli ...*OMISSIS*..., "risulta ...*OMISSIS*..., giusto decreto n. ...*OMISSIS*... emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (RC) ...*OMISSIS*...", cfr. pag. 234 della Relazione della Commissione di indagine.

[58] ...*OMISSIS*..., Sinopoli ...*OMISSIS*..., "è ...*OMISSIS*... consorteria mafiosa "...*OMISSIS*..." operante in questo centro e nei Comuni limitrofi, ...*OMISSIS*... è inserito a pieno titolo in detta associazione mafiosa, ed è stato indicato anche come ...*OMISSIS*..., colpito da ...*OMISSIS*...", cfr. pag. 237 della Relazione della Commissione di indagine.
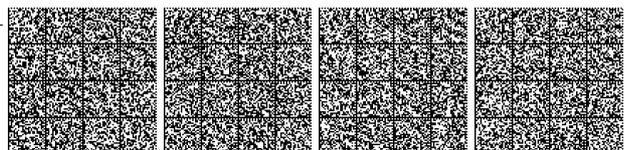
pregiudicati del luogo inserita a pieno titolo nell'omonimo clan mafioso" [59]; in *...OMISSIS...*, "*...OMISSIS...* *...OMISSIS...*, alias "*...OMISSIS...*", esponente di rilievo dell'omonima consorteria mafiosa"[60].

...OMISSIS...

La Commissione si è occupata, altresì, delle *...OMISSIS...* comunali dati *...OMISSIS...*, "dalle quali è *...OMISSIS...*: irregolarità *...OMISSIS...* delle *...OMISSIS...*; irregolarità nella *...OMISSIS...*; cattiva *...OMISSIS...*; mancata *...OMISSIS...*"[61].

In proposito, i Commissari evidenziano che, in difformità con quanto stabilito *...OMISSIS...* dell'apposito regolamento comunale, "allo stato di fatto, la gestione dei *...OMISSIS...*; molto spesso mancano anche i *...OMISSIS...*, o quanto meno, gli stessi sono effettuati *...OMISSIS...*; risultano spesso indicazioni errate *...OMISSIS...* rispetto al contenuto dei fascicoli e quindi all'effettivo *...OMISSIS...*; ci sono *...OMISSIS...* Comune in violazione dei presupposti prescritti *...OMISSIS...* del regolamento *...OMISSIS...*"[62]."...queste irregolarità" rileva il Collegio "avrebbero come conseguenza *...OMISSIS...* come previsto dal *...OMISSIS...* ("Il *...OMISSIS...* comporta *...OMISSIS...*"): ciò non è stato mai *...OMISSIS...*"[63].

Di seguito, l'Organo ispettivo ha riportato le posizioni dei *...OMISSIS...* vicini agli esponenti delle locali consorterie mafiose: *...OMISSIS...*, "*...OMISSIS...*, alias "*...OMISSIS...*", esponente di rilievo dell'omonima consorteria mafiosa"[64]; *...OMISSIS...*, "*...OMISSIS...*, alias "*...OMISSIS...*"[65]; *...OMISSIS...*, che "proviene da famiglia di noti pregiudicati del posto molto ben inseriti nella locale consorteria mafiosa"[66]; *...OMISSIS...* Alias "*...OMISSIS...*"[67]; *...OMISSIS...*[68]; *...OMISSIS...*, "da

---

[59] "*...OMISSIS...* (RC) *...OMISSIS...* consorteria malavitosa "*...OMISSIS...*" attiva in Sinopoli (RC) e paesi viciniori e del quale *...OMISSIS...* dell'Operazione "Prima" *...OMISSIS...* della Corte di Appello di Reggio Calabria *...OMISSIS...* (la cosca "*...OMISSIS...*" di Sinopoli); *...OMISSIS...*", cfr. pag. 240-241 della Relazione della Commissione di indagine.

[60] *...OMISSIS...* Sinopoli *...OMISSIS...*, "*...OMISSIS...*, alias " *...OMISSIS...*". esponente di rilievo dell'omonima consorteria mafiosa, *...OMISSIS...* dell'operazione "*...OMISSIS...*" per associazione di tipo mafioso ed altro (la cosca " *...OMISSIS...*" di Sinopoli). *...OMISSIS...* nell'operazione "*...OMISSIS...*" in quanto ritenuti inseriti nella famigerata cosca " *...OMISSIS...*" attiva in Sinopoli e paesi viciniori", cfr. pag. 244 della Relazione della Commissione di indagine.

[61] Cfr. pagg. 345-346 della Relazione della Commissione di indagine.

[62] Cfr. pagg. 248-249 della Relazione della Commissione di indagine.

[63] Cfr. pag. 249 della Relazione della Commissione di indagine.

[64] *...OMISSIS...* (RC) il *...OMISSIS...*, "... risulta *...OMISSIS...* nell'omonimo clan mafioso, *...OMISSIS...* dell'operazione "*...OMISSIS...*" per associazione di tipo mafioso (cosca "*...OMISSIS...*" di Sinopoli) ed altro. Cfr. pagg. 249-250 della Relazione della Commissione di indagine.

[65] *...OMISSIS...* (RC) *...OMISSIS...*, risulta *...OMISSIS...*; è *...OMISSIS...* Sinopoli (RC) *...OMISSIS...* elemento di spicco della cosca mafiosa "*...OMISSIS...*" attiva in Sinopoli (RC) e comuni limitrofi. in quanto "*...OMISSIS...*" del "locale" di Sinopoli. cfr. pag. 253 della Relazione della Commissione di indagine.

[66] *...OMISSIS...* Sinopoli *...OMISSIS...*, "proviene da *...OMISSIS...*, infatti risulta *...OMISSIS...* Sinopoli (RC) *...OMISSIS...* e *...OMISSIS...* Sinopoli (RC) *...OMISSIS...*. *...OMISSIS...* Sinopoli (RC) *...OMISSIS...*, alias " *...OMISSIS...*" *...OMISSIS...*, "*...OMISSIS...*", Cfr. pagg. 255-256 della Relazione della Commissione di indagine.

[67] "*...OMISSIS...* (...) *...OMISSIS...* a *...OMISSIS...* "*...OMISSIS...*" di Sinopoli (RC). Cfr. relazione della Commissione di indagine pagg. 257-258.

[68] *...OMISSIS...* (RC) *...OMISSIS...*, "*...OMISSIS...* questi è *...OMISSIS...* risulta essere elemento di spicco della cosca mafiosa "*...OMISSIS...*" attiva in Sinopoli (RC) e Comuni limitrofi. in quanto "*...OMISSIS...*" del "locale" di Sinopoli, carica conferitagli *...OMISSIS...*[68]......vicenda di seguito meglio descritta *...OMISSIS...* dell'Operazione "*...OMISSIS...*" conclusasi
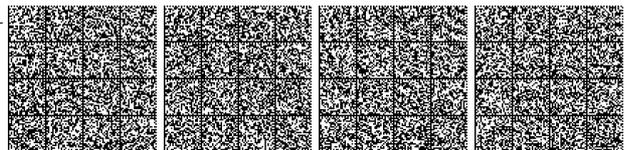
considerarsi appartenente alla Cosca mafiosa "...*OMISSIS*..."[69]; ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., alias "...*OMISSIS*...", ...*OMISSIS*...[70], ...*OMISSIS*..., risulta appartenere alla nota cosca mafiosa "...*OMISSIS*..."[71]; ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*..., alias "...*OMISSIS*...", ...*OMISSIS*..., considerato ...*OMISSIS*... un affiliato alla nota consorteria malavitosa "...*OMISSIS*..." [72].

Conclude la Commissione "Per di più si è accertato anche che molti di questi ...*OMISSIS*..."[73].

...*OMISSIS*...

Carente risulta, ad avviso dei Commissari, ...*OMISSIS*... dell'Ente, in termini di ...*OMISSIS*....

In merito, rappresenta la Commissione che "nell'ambito dell'attività di ...*OMISSIS*..., di competenza ...*OMISSIS*... per gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. 380/01 e del ...*OMISSIS*... per il rispetto della normativa, emerge che l'attivazione dell'ufficio ...*OMISSIS*... avviene solo in seguito a notizie ...*OMISSIS*..., giammai è presente ...*OMISSIS*..., né risultano ...*OMISSIS*..."[74].

Riferisce, ancora, il Collegio "Al riguardo, ...*OMISSIS*... che "*i controlli non vengono effettuati sul territorio per ...OMISSIS.... I controlli sono di competenza del ...OMISSIS....*" A sua volta, ...*OMISSIS*... "*effettuate controlli presso ...OMISSIS...*", il ...*OMISSIS*..., invece, ...*OMISSIS*... "*non siamo stati mai interessati*"[75].

Alla luce degli esiti dei sopralluoghi, ...*OMISSIS*..., per verificare lo stato di consistenza ...*OMISSIS*..., "è emersa ...*OMISSIS*..., non dichiarate e le risultanze acquisite con ...*OMISSIS*... hanno dimostrato come il mancato controllo del territorio si traduca, soprattutto in un contesto criminale come quello di Sinopoli, in una violazione di regole e illegalità ...*OMISSIS*...[76].

Prosegue la Commissione "sono stati rinvenuti ...*OMISSIS*... proprio ...*OMISSIS*..., con ...*OMISSIS*... dall'amministrazione comunale, ...*OMISSIS*... i cui ...*OMISSIS*..., sul ...*OMISSIS*... consorteria criminale facente capo ...*OMISSIS*... beneficiari di questa complessiva voluta inerzia"[77].

in ...*OMISSIS*... con l'arresto e la successiva condanna di tutti i personaggi appartenenti alla cosca mafiosa "...*OMISSIS*..." operante in Sinopoli e Comuni limitrofi", cfr. pag.260-261 della Relazione della Commissione di indagine.

[69] ...*OMISSIS*... Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*..., cfr. pag. 262 della Relazione della Commissione di indagine.

[70] ...*OMISSIS*... (RC) ...*OMISSIS*... "...*OMISSIS*... Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*..." cfr. pagg. 266/268 della Relazione della Commissione di indagine.

[71] ...*OMISSIS*... Sinopoli ...*OMISSIS*... "E' persona ...*OMISSIS*... risulta appartenere alla nota cosca mafiosa "...*OMISSIS*...", Cfr. pag. 271 della Relazione della Commissione di indagine.

[72] ...*OMISSIS*... Sinopoli ...*OMISSIS*..., "risulta ...*OMISSIS*... persone pregiudicate e/o soggetti di interesse operativo facenti parte della consorteria mafiosa ...*OMISSIS*..., operante in Sinopoli (RC) e nei Comuni limitrofi, di cui egli stesso fa parte in qualità di affiliato", cfr. pagg. 276/279 della Relazione della Commissione di indagine.

[73] Cfr. pag. 279 della Relazione della Commissione di indagine.

[74] Cfr. pag. 324 della Relazione della Commissione di indagine.

[75] Cfr. pag. 325 della Relazione della Commissione di indagine.

[76] Cfr. pag. 325 della Relazione della Commissione di indagine.

[77] Cfr. pag. 327 della Relazione della Commissione di indagine.
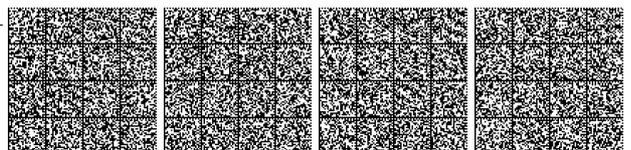
Tra gli ...*OMISSIS*... in argomento, i Commissari indicano oltre ai ...*OMISSIS*... alias "...*OMISSIS*...", ...*OMISSIS*... nel precedente paragrafo, anche ...*OMISSIS*... alias ...*OMISSIS*... con "precedenti di polizia per ...*OMISSIS*..."[78].

...*OMISSIS*...

Il Collegio riferisce che il comune di Sinopoli risulta assegnatario di diversi ...*OMISSIS*... situati sul territorio comunale e specifica che "nonostante le esplicite previsioni regolamentari, è stata rilevata l'inesistenza, ...*OMISSIS*..., di alcuna documentazione probatoria dell'attività di monitoraggio demandata al ...*OMISSIS*..., almeno con riferimento ...*OMISSIS*..."[79].

In seguito ad accertamenti espletati in loco, l'Organo di indagine ha evidenziato che: ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...) "...*OMISSIS*..."; nel ...*OMISSIS*..., il ...*OMISSIS*.... In ...*OMISSIS*..., la ...*OMISSIS*... ha chiesto la ...*OMISSIS*... a seguito ...*OMISSIS*... della società; ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...), affidati ...*OMISSIS*... alla "...*OMISSIS*...", "...*OMISSIS*..."; ...*OMISSIS*... in ...*OMISSIS*..., "...*OMISSIS*..."; con riferimento alla ...*OMISSIS*..., le ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., "...*OMISSIS*..."; ...*OMISSIS*... in ...*OMISSIS*..., "in atto ...*OMISSIS*..."[80].

In generale, conclude la Commissione, "...*OMISSIS*... reca esposta l'indicazione di "...*OMISSIS*.... (...) Relativamente a quanto sopra, si è constatato che, ad oggi, ...*OMISSIS*... da parte del Comune di Sinopoli"[81].

* * * * * * * *

Per la Commissione d'indagine "emerge ...*OMISSIS*..."[82].

"L'approfondita ed analitica attività condotta, ...*OMISSIS*..., ad avviso di questa Commissione d'indagine, ha consentito, pertanto, ...*OMISSIS*..."[83].

* * * * * * * *

...*OMISSIS*...

Dalla disamina della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo della criminalità organizzata sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di

---

[78] ...*OMISSIS*... a Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*..., "...*OMISSIS*..., alias ...*OMISSIS*..., proviene da famiglia, di cui fanno parte pregiudicati di alto livello, tra l'altro inseriti negli organigrammi dell'organizzazione malavitosa di stampo mafioso denominata " ...*OMISSIS*...". E' altresì ...*OMISSIS*... dei più noti malavitosi della cosca mafiosa " ...*OMISSIS*..." a nome ...*OMISSIS*... a Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*... ed ...*OMISSIS*... a Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*.... E' altresì ...*OMISSIS*... a Sinopoli (RC) ...*OMISSIS*...",cfr. pag. 309 della Relazione della Commissione di indagine.

[79] Cfr. pag. 340 della Relazione della Commissione di indagine.

[80] Cfr. pagg. 340/343 della Relazione della Commissione di indagine.

[81] Cfr. pag. 343 della Relazione della Commissione di indagine.

[82] Cfr. pag. 353 della Relazione della Commissione di indagine.

[83] Cfr. pag. 354 della Relazione della Commissione di indagine.

Sinopoli, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Sinopoli è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso questa Prefettura in data 3 maggio 2019, con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica della locale Corte di Appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Sinopoli, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Il Prefetto
(di Bari)

19A05280

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

Approvazione di varianti al Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), assetto geomorfologico e assetto idraulico del territorio della ex Autorità di Bacino della Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente, tra gli altri, i bacini della Puglia;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregiona-

li e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6 del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot.n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005, con la quale è stato approvato il Piano di bacino della Puglia stralcio «assetto idrogeologico» (P.A.I.);

Visti gli articoli 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del suddetto P.A.I. dell'Autorità di bacino della Puglia che contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazione e modifiche del Piano e alla istruttoria e valutazione delle istanze;

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 1 del 9 febbraio 2017 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Bovino (FG);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 17 del 26 maggio 2016 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Castro (LE);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 38 del 12 dicembre 2014 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Matino (LE);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 42 del 23 settembre 2015 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Mesagne (BR);

Visto che l'Autorità di bacino della Puglia, con disposizione n. 32 del 23 giugno 2016 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per il territorio del Comune di Ostuni (BR);

Visti i decreti nn. 452, 453, 454, 455 e 474 del 7 dicembre 2017 con i quali il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale n. 294 del 2016, la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - assetto geomorfologico dell'ex Autorità di bacino della Puglia, relativamente ai Comuni di Bovino, Castro, Matino, Mesagne e Ostuni;

Visti i decreti nn. 456, 457, 458, 459, 460, 464, 465, 466 e 468 del 7 dicembre 2017 con i quali il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale n. 294 del 2016, la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - assetto idraulico dell'ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA) Erchie (BR), Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG) Castelluccio dei Sauri (FG), Cerignola (FG), Foggia, Lucera (FG), Manfredonia (FG) Ordona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova (FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG);

Vista la deliberazione n. 6 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale in data 14 dicembre 2017 con la quale sono state stato adottate, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti varianti:

variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - assetto geomorfologico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Bovino (FG), Castro (LE), Matino (LE), Mesagne (BR) e Ostuni (BR);

variante al Piano di bacino stralcio idrogeologico - assetto idraulico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Bovino (FG), Castro
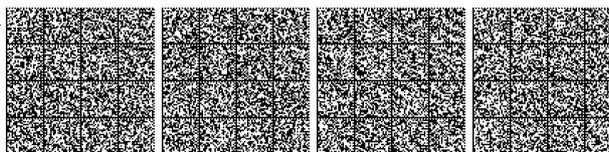
(LE), Matino (LE), Mesagne (BR) e Ostuni (BR); per quanto attiene l'assetto idraulico porzioni del territorio ricompreso nei Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA) Erchie (BR), Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG) Castelluccio dei Sauri (FG), Cerignola (FG), Foggia, Lucera (FG), Manfredonia (FG) Ordona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova (FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG);

Visto il parere n. 6/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) - assetto geomorfologico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di Bovino (FG), Castro (LE), Matino (LE), Mesagne (BR) e Ostuni (BR).

2. È approvata la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) - assetto idraulico territorio ex Autorità di bacino della Puglia relativamente ai Comuni di: Brindisi, Campi Salentina (LE), Carovigno (BR), Castellaneta (TA) Erchie (BR), Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto Cesareo (LE), Rodi Garganico (FG), Squinzano (LE), Martina Franca (TA), Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG), Carapelle (FG) Castelluccio dei Sauri (FG), Cerignola (FG), Foggia, Lucera (FG), Manfredonia (FG) Ordona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova (FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG).

Art. 2.

1. Le varianti di cui al precedente art. 1 sono depositate presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede della Regione Puglia.

2. Gli elaborati della variante di cui all'art. 1 sono altresì resi disponibili al seguente indirizzo web: www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

3. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-2668

19A05274

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del territorio della ex Autorità di bacino della Puglia relativamente al Comune di Minervino di Lecce.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015 che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente, tra gli altri, i bacini della Puglia;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 93, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai Piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 194 del 2016;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005, con la quale è stato approvato il Piano di bacino della Puglia stralcio «assetto idrogeologico» (P.A.I.);

Vista la delibera n. 42 del 13 luglio 2016, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia, a seguito di approfondimenti ed integrazioni del quadro conoscitivo del P.A.I. ha proceduto all'adozione del progetto P.A.I. del territorio comunale di Minervino di Lecce;

Vista la delibera n. 85 del 19 dicembre 2016, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato il progetto di P.A.I. del Comune di Minervino di Lecce (LE);

Vista la delibera della giunta regionale della Puglia n. 182 del 14 febbraio 2017, con la quale è stata indetta la Conferenza programmatica di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dell'acquisizione dei pareri di tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte in merito alla coerenza tra pianificazione del bacino e pianificazione territoriale per il Comune di Minervino di Lecce (LE);

Visto il verbale della Conferenza programmatica della seduta del 14 marzo 2017 in cui si evidenzia che non ci sono modifiche relativamente al Comune di Minervino di Lecce (/LE) e che, pertanto, il progetto di piano risulta invariato rispetto agli elaborati già approvati;

Considerato che il P.A.I. del Comune di Minervino di Lecce (LE) si compone dei seguenti elaborati:

Elaborato _M_00 - Relazione di sintesi;

Elaborato_M_01 - Relazione generale di piano;

Elaborato_M_02.1 - Reticolo idrografico del Comune di Minervino di Lecce;

Elaborato_M_02.2 - Perimetrazione a diversa pericolosità idraulica del Comune di Minervino di Lecce;

Elaborato_M_02.3 - Perimetrazione a diversa pericolosità geomorfologica del Comune di Minervino di Lecce;

Elaborato_M_03 - Elenco degli elaborati;

N. T.A. del P.A.I. approvate con delibera del C.I. n. 39 del 30 novembre 2005;

Visto il decreto n. 469 del 7 dicembre 2017 con il quale il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 il piano di bacino stralcio «assetto idrogeologico» (P.A.I.) dell'ex Autorità di bacino della Puglia relativamente al Comune di Minervino di Lecce (LE);

Vista la deliberazione n. 7 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale in data 14 dicembre 2017 con la quale è stato adottato, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) del territorio dell'ex Autorità di bacino della Puglia, relativamente al Comune di Minervino di Lecce (LE);
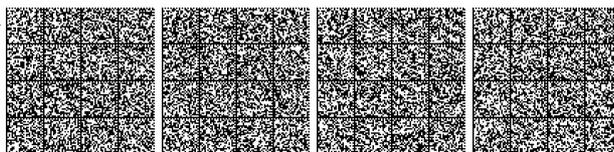
Visto il parere n. 7/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di bacino stralcio «assetto idrogeologico» (P.A.I.) del territorio dell'ex Autorità di bacino della Puglia relativamente al Comune di Minervino di Lecce (LE).

2. Il piano di cui al comma 1, si compone dei seguenti elaborati:

Elaborato_M_00 - Relazione di sintesi;

Elaborato_M_01 - Relazione generale di Piano;

Elaborato_M_02.1 - Reticolo idrografico del comune di Minervino di Lecce;

Elaborato_M_02.2 - Perimetrazione a diversa pericolosità idraulica del Comune di Minervino di Lecce;

Elaborato_M_02.3 - Perimetrazione a diversa pericolosità geomorfologica del Comune di Minervino di Lecce;

Elaborato_M_03 - Elenco degli elaborati;

N.T.A. del P.A.I. approvate con delibera del C.I. n. 39 del 30 novembre 2005;

Art. 2.

1. Gli elaborati di cui all'art. 1, comma 2, fanno parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente decreto e sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede della Regione Puglia.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 2671

19A05282

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del fiume Trigno e del bacino regionale del fiume Biferno e minori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata Autorità di bacino;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento

alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai Piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei Piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 194 del 2016;

Considerato che le Autorità di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, hanno adottato, ciascuna per i bacini di competenza, i relativi progetti di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) con le seguenti delibere di Comitato istituzionale: n. 87 del 28 ottobre 2005 - progetto di P.A.I. dei bacini regionali del fiume Biferno e minori, n. 121 del 16 aprile 2008 - progetto di P.A.I. del bacino interregionale del fiume Trigno;

Considerato che nelle sedute delle Conferenze programmatiche indette dalle regioni interessate successivamente all'adozione dei suddetti progetti di P.A.I., ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono stati acquisiti i pareri di tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte, in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale;

Visto il parere favorevole all'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del fiume Trigno e del bacino regionale del fiume Biferno e minori, espresso nella seduta del 15 dicembre 2016, dal Comitato tecnico integrato con le regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, ribadito successivamente dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, su richiesta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;

Visto il decreto n. 156 del 18 aprile 2017 con il quale il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del fiume Trigno e al bacino regionale del fiume Biferno e minori, i cui elaborati cartografici e descrittivo-normativo sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di Conferenza programmatica;

Vista la deliberazione n. 3 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in data 23 maggio 2017, con la quale è stato adottato, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente al bacino interregionale del fiume Trigno e al bacino reginale del fiume Biferno e minori;

Visto il parere n. 4/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) relativamente al bacino interregionale del fiume Trigno e al bacino regionale del fiume Biferno e minori, i cui elaborati cartografici e descrittivo-normativo sono stati aggiornati sulla base di quanto scaturito in sede di Conferenza programmatica.

Art. 2.

1. Il Piano di cui all'art. 1 è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso le sedi delle regioni interessate.

2. Gli elaborati del Piano sono, altresì, resi disponibili al seguente indirizzo web: www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it

3. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 2669

19A05284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

Approvazione della variante al Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Rischio di frana nei Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido della ex Autorità di bacino Liri - Garigliano e Volturno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata Autorità di bacino;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente, tra gli altri, il bacino nazionale Liri-Garigliano e Volturno;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152, del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai Piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, concernente l'approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - bacino Liri-Garigliano e Volturno per i comuni per i quali, nelle sedute della Conferenza programmatica, non è stata prodotta alcuna osservazione o sono state prodotte osservazioni che hanno consentito la riperimetrazione di aree a rischio idrogeologico, di cui all'allegato A del decreto, mentre per i comuni, di cui all'allegato B al decreto, per i quali le osservazioni prodotte necessitano di un'integrazione di studi ed indagini, il Piano stralcio assetto idrogeologico viene adottato con l'attuazione di misure di salvaguardia, con vigenza non superiore a tre anni;

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, entrambe le categorie dei comuni, cioè quelli ricompresi nell'allegato A e nell'allegato B possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico;

Considerato che i Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e di Sant'Elia Fiumerapido (FR) hanno sottoposto all'Autorità di bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territorio ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione e delle misure di salvaguardia;

Vista la delibera n. 5 del 3 luglio 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido, disponendo l'avvio del procedimento di variante al Piano stralcio;

Considerato che la Conferenza programmatica, di cui all'art. 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha espresso parere favorevole al progetto di variante al Piano stralcio relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido;

Visto il decreto n. 451 del 7 dicembre 2017 con il quale il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido dell'ex Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno;

Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale recante l'adozione, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido del territorio dell'ex Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno;

Visto il parere n. 5/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR), dell'ex Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno.

Art. 2.

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede della Regione Lazio.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 2670

19A05285
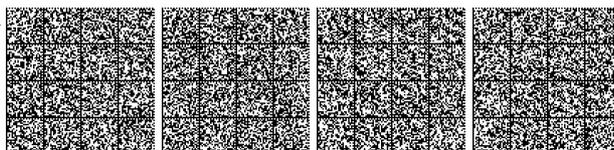
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

Approvazione dell'aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce - PS5.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata Autorità di bacino;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino centrale comprendente, tra gli altri, il bacino nazionale del fiume Tevere;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione, del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei Segretari generali delle nuove Autorità di bacino i Segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei Piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante adozione e approvazione dei Piani di bacino distrettuali e, in particolare il comma 1, secondo cui prima della sua approvazione il piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale;

Vista la nota prot.n. 23612 del 6 novembre 2017, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha impartito specifici indirizzi alle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale in merito all'approvazione e adozione dei Piani di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2009 recante l'approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano, da Castel Giubileo alla foce - PS5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2013 recante l'approvazione della variante al piano di bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5, modifiche ed integrazioni, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 124 del 18 luglio 2012;

Vista la deliberazione n. 131 del 22 dicembre 2014 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume

Tevere recante l'adozione del progetto di aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 9 ottobre 2017, n. 257 di compatibilità ambientale sulla proposta di piano;

Vista la deliberazione n. 6 assunta in data 14 dicembre 2017 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante l'adozione definitiva dell'aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce - PS5;

Visto il parere n. 244 espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce - PS5.

2. Il Piano di cui al comma 1 si compone dei seguenti elaborati:

relazione illustrativa delle modifiche intervenute nella fase tra il progetto di aggiornamento e l'aggiornamento del Piano stralcio PS5;

relazione di sintesi;

relazione generale;

norme di attuazione: invarianza idraulica, impermeabilizzazione, consumo di suolo;

allegati alle norme tecniche di attuazione (la risposta di un bacino rispetto alla variazione del grado di impermeabilizzazione; contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica; linee guida per la modellazione idrologica ed idraulica bidimensionale per la definizione della pericolosità idraulica di piccoli bacini non strumentati; glossario).

Elaborati cartografici:

inquadramento territoriale ed amministrativo (1:50.000);

bacino idrografico - Tavole di analisi:

A19 Bi analisi degli indicatori di impatto dei sottobacini (1:50.000);

A20 Bi analisi degli indicatori di stato e pressione dei sottobacini (1:50.000);

bcino idrografico - Tavole di progetto:

P3 Bi pericolosità idraulica potenziale - quadro generale (1:50.000);

P3 Bi pericolosità idraulica potenziale (1:10.000);

corridoi fluviali - Tavole di progetto:

P3 Cf criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale del Tevere: disciplina delle aree (1:10.000);

P4 Cf criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale dell'Aniene: disciplina delle aree (1:10.000);

P5 Cf assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio del Tevere e Aniene (1:10.000);

P7 Ca corridoi ambientali (1:10.000);

P8 Ca assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio del reticolo secondario (1:10.000);

P9 Zb assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio della rete canali di bonifica dell'Agro Romano (1:10.000).

Art. 2.

1. Il Piano di cui all'art. 1 è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque.

2. Gli elaborati del Piano di cui all'art. 1 sono altresì resi disponibili al seguente indirizzo web www.abdac.it

3. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per il controllo, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 2667

19A05286

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019.

Approvazione della I variante parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - Fenomeni gravitativi e Processi erosivi, riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e al territorio regionale ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata Autorità di bacino;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino centrale comprendente, tra gli altri, il bacino interregionale del fiume Sangro;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, concernente gli interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali

Visti gli articoli 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei Piani di bacino;

Vista la nota prot. n. 23612 del 6 novembre 2017, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha impartito specifici indirizzi alle Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale in merito all'approvazione e adozione di varianti dei Piani di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 2016;

Visti i seguenti verbali delle sedute del Consiglio regionale della Regione Abruzzo:

n. 94/7 del 29 gennaio 2008, con il quale è stato approvato il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all'interno dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;
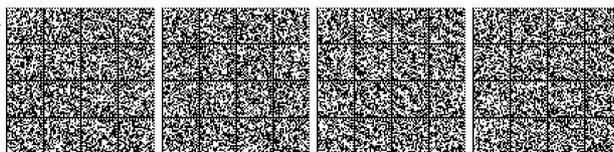
n. 103/5 del 27 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all'interno del bacino interregionale del fiume Sangro;

n. 39/6 del 4 maggio 2010, con il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito ai bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29 gennaio 2008 sopra citato;

n. 61/16 del 30 novembre 2010, con il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nell'ambito del bacino interregionale del fiume Sangro;

n. 49/2 del 24 novembre 2015, con il quale sono state approvate talune ulteriori modifiche ed integrazioni alle norme tecniche attuative del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito ai bacini di rilievo regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29 gennaio 2008 sopra citato;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione Abruzzo n. 355 del 29 giugno 2017, concernente l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis*, comma 6, della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 13 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, del progetto di 1ª variante parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e al territorio regionale compreso nel bacino interregionale del fiume Sangro;

Visto il decreto n. 70 del 30 novembre 2017 del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante la presa d'atto della procedura compiuta dal Commissario liquidatore dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e della deliberazione della giunta della Regione Abruzzo relativa al progetto di 1ª variante parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi, riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e al territorio regionale ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro nonché l'adozione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, di detta variante di piano;

Vista la deliberazione n. 7 assunta in data 14 dicembre 2017 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, recante l'adozione definitiva della 1ª variante parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e al territorio regionale ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro;

Visto il parere n. 245 espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la 1ª variante parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e processi erosivi, riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e al territorio regionale ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro.

2. La variante di cui al comma 1 si compone dei seguenti elaborati:

allegato IA-Relazione generale;

alegato IB-Report di frana (n. 28 file);

allegato IC-Schede di analisi delle osservazioni (n. 33 file);

allegato IIA-Carta geomorfologica (n. 78 file);

allegato IIB-Carta della pericolosità (n. 78 file);

allegato IIC-Carta del rischio (n. 78 file).

Art. 2.

1. La variante di cui al precedente art. 1 è depositata presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso le sedi delle Regioni Abruzzo e Molise.

2. Gli elaborati della variante di cui all'art. 1 sono altresì resi disponibili al seguente indirizzo web www.abdac.it

3. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 2666

19A05287
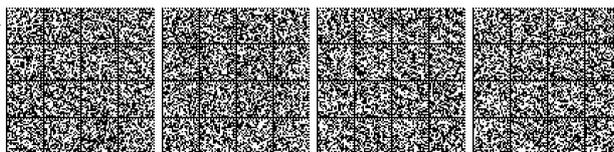
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2019.

Modifica del decreto 23 febbraio 2017, relativo all'attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2017, di attuazione dell'art. 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio nel settore fiscale;

Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione anche alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese;

Vista la direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva n. 77/799/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva n. 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva n. 77/799/CEE;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 2014, il quale prevede che per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale l'autorità competente nell'ambito del territorio nazionale è il direttore generale delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country reporting*), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
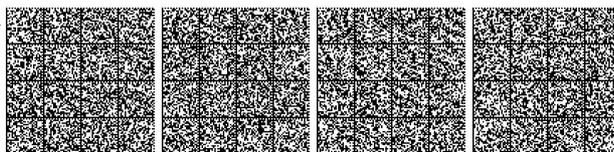
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e, in particolare, il capo II del titolo V, concernente la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Utilizzo dei dati)*. — 1. L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili. L'Agenzia delle entrate trasferisce su richiesta i dati relativi alla rendicontazione paese per paese al Dipartimento delle finanze che li utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche a supporto delle proprie attività istituzionali.

2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia delle entrate non si possono basare sulle informazioni di cui all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6.

3. In deroga alle disposizioni del comma precedente, le informazioni di cui all'art. 4 possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: TRIA

19A05279

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 agosto 2019.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio. Proroga contabilità speciale n. 6075. (Ordinanza n. 602).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio è stato prorogato di centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 474 del 14 agosto 2017, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 530 del 6 luglio 2018, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 540 del 22 agosto 2018, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della medesima Regione»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Vista la nota del presidente della Regione Lazio - commissario delegato, del 12 luglio 2019;

D'intesa con la Regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 6075 — intestata al presidente della Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 540 del 22 agosto 2018 — rimane aperta fino al 21 agosto 2020.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A05366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».

Estratto determina IP n. 522 del 10 luglio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 MG - FILMTABLETTEN 30 TABLETTEN dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20685, intestato alla società Servier Austria Gmbh e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie (FR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C. n. 047812019 (in base 10) 1FM3FM(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: frazione flavonoica purificata, micronizzata mg 500 costituita da: diosmina mg 450 flavonoidi espressi in esperidina mg 50;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E 172, titanio diossido, macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 047812019.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 047812019.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05262

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase».

Estratto determina IP n. 520 del 10 luglio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLIXONASE 50 MCG/DAWKE, AEROSOL DO NOSA, ZAWIESINA dalla Polonia con numero di autorizzazione R/2948, intestato alla società Glaxosmithkline (Ireland) Limited e prodotto da Glaxo Wellcome S.A. (Spain), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 047815016 (in base 10) 1FM6C8 (in base 32).

Forma farmaceutica: erogazione spray nasale, sospensione.

Composizione: ciascuna erogazione, da 100 mg, somministrata mediante l'adattatore nasale, contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di fluticasone propionato;

eccipienti: glucosio anidro, cellulosa microcristallina e carmellosa sodica, alcool 2- feniletilico, benzalconio cloruro (soluzione al 50%), polisorbato 80, acido cloridrico diluito a ph 6.3-6,5, acqua depurata.

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharm@idea S.r.l., via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 047815016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLIXONASE «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 047815016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05263

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette»

Estratto determina IP n. 538 del 23 luglio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ESTINETTE «75 MICROGRAMAS/20 MICROGRAMAS COMPRIMIDOS REVESTIDOS» 6×21 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5270335, intestato alla società Laboratorios Effik, Sociedade Unipessoal, LDA. e prodotto da Gedeon Richter, PLC (HU), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice A.I.C. n. 047764016 (in base 10) 1FKNKJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di Gestodene e 20 microgrammi di Etinilestradiolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento: giallo chinolina (E104), povidone K-90, titanio diossido (E171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E170), saccarosio.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice A.I.C. n. 047764016.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ESTINETTE «0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice A.I.C. n. 047764016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05264

Autorizzazione dell'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto determina IP n. 540 del 23 luglio 2019

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORLEVO 1,5 mg comprimè - 1 comprimè dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936413726, intestato alla società Laboratoire HRA Pharma (FR) e prodotto da Cenexi - Onsy (FR) e da Delpharm Lille S.a.s. - Lys Lez Lannoy (FR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS di Nola isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: «Norlevo» 1,5 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL, codice A.I.C. n. 047813011 (in base 10), 1FM4DM(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.
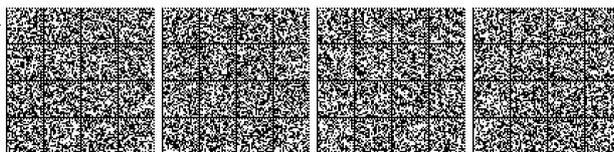
Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 1,5 mg di levonorgestrel;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato;

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norlevo» 1,5 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL, codice A.I.C. n. 047813011, classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norlevo» 1,5 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL, codice A.I.C. n. 047813011, SOP (per le pazienti di età pari o superiore a diciotto anni) e RNR (per le pazienti di età inferiore a diciotto anni).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05269

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 852 del 12 dicembre 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol Sans Arome».

Estratto determina IP n. 347 del 30 aprile 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 852 del 12 dicembre 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale medicinale MOVICOL SANS AROME, poudre pour solution buvable en sachet - 20 sachet(S) dalla Francia, con numero di autorizzazione 34009 494 765 3 4, importatore Farmed S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2018, ove riportato:

«composizione: una bustina da 13,8 g di polvere per soluzione orale contiene», leggasi: «composizione: una bustina da 13,7 g di polvere per soluzione orale contiene».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05270

Autorizzazione dell'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determina IP n. 524 del 10 luglio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX «50 mcg/spruhstoss nasenspray, suspension» 10G/60 spruhstosse dalla Germania con numero di autorizzazione 40803.00.00, intestato alla società MSD Sharp & Dohme GmbH e prodotto da Schering-Plough Labo N.V., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS di Nola isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: «Nasonex» 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione, flacone da 60 erogazioni, codice A.I.C. n. 045327020 (in base 10), 1C78PD(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni spruzzo contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di mometasone furoato come monoidrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea S.r.l,. via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato;

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nasonex» 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione, flacone da 60 erogazioni, codice A.I.C. n. 045327020, classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nasonex» 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione, flacone da 60 erogazioni, codice A.I.C. n. 045327020; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05271

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Nacrez», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 609/2019 del 23 luglio 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NACREZ (A.I.C. n. 041950).

Confezioni:

A.I.C. n. 041950015 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 × 28 compresse in blister PVC/AL con calendario;

A.I.C. n. 041950027 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3 × 28 compresse in blister PVC/AL con calendario;

A.I.C. n. 041950039 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6 × 28 compresse in blister PVC/AL con calendario.

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited, con sede in 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda.

Codice procedura europea: DE/H/2565/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2013/30,

con scadenza il 31 marzo 2014 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05272

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina AAM/AIC n. 122/2019 del 19 giugno 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 2, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: SULPHUR HP LINDA'S, LYCO.NUX HP LINDA'S, CALENVIS, COLOCYNTHIS VIS-HP, CHAMOMILLA HP LINDA'S, LINDA'S ECHINACEA 34, CEFENVIS, ALGOVIS, HEPAR VIS-HP, DIENVIS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratori omeopatici Linda's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei n. 2/4 - 40055 Castenaso (Bologna).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
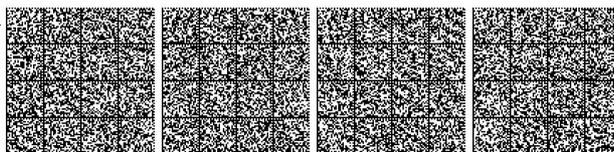
ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 122 /2019 DEL 19/06/2019

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11745	ALGOVIS	047237019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	CHAMOMILLA VULGARIS 7 DH 15 DH 30 DH 200 DH, NUX VOMICA 7 DH 15 DH 30 DH, ARSENICUM ALBUM 12 CH, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 4 DH, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 5 DH, ACONITUM NAPELLUS 12 CH, SOLANUM NIGRUM 5 DH, ATROPA BELLADONNA 12 DH, STRAMONIUM 5 DH, BENZOQUINONE 12 DH, FERRUM METALLICUM 12 DH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11883	COLOCYNTHIS VIS-HP	047241017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	VIBURNUM OPULUS 5DH, MAGNESIA SULFURICA 8DH, NATRUM PHOSPHORICUM 8DH, VERATRUM ALBUM 5DH, GERANIUM MACULATUM 5DH, ACTAEA RACEMOSA 30DH, FERRUM METALLICUM 12DH, CHAMOMILLA VULGARIS 4DH, CACTUS GRANDIFLORUS 5DH, CUPRUM METALLICUM 10DH, MAGNESIUM PHOSPHORICUM 9DH, SECALE CORNUTUM 5DH, COLOCYNTHIS 5DH 12DH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11885	DIENVIS	047238011	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	OKOUBAKA 5 DH, VERATRUM ALBUM 7 DH, ARSENICUM ALBUM 9 DH, BAPTISIA TINCTORIA 4 DH, ALOE 5 DH, ARGENTUM NITRICUM 7 DH 30 DH, COLOCYNTHIS 5 DH, PODOPHYLLUM PELTATUM 7 DH, OLEANDER 7 DH, FERRUM METALLICUM 12 DH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11886	CHAMOMILLA HP LINDA'S	047233010	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	CHAMOMILLA VULGARIS 7 CH 9 CH 15 CH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12003	LINDA'S ECHINACEA 34	047236017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 4CH, JUGLANS REGIA 3CH, RHUS TOXICODENDRON 4CH, BRYONIA ALBA 4CH, RHODODENDRON CHRYS 4CH, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 4CH, FERRUM PHOSPHORICUM 4CH, ARNICA MONTANA 4CH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12004	CEFENVIS	047239013	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	FERRUM PHOSPHORICUM 6 CH, CYCLAMEN EUROPAEUM 5 DH, NATRUM MURIATICUM 9 DH, KALIUM BICHROMICUM 7 DH, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 5 DH, IRIS VERSICOLOR 7 DH, SANGUINARIA CANADENSIS 8 DH, SPIGELIA ANTHELMIA 5 DH, VERBASCUM 8 DH, ACTAEA RACEMOSA 9 DH, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 4 DH, ANTHEMIS NOBILIS 4 DH 15 DH 30 DH 200 DH, FERRUM METALLICUM 12 DH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12005	SULPHUR HP LINDA'S	047235015	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	SULPHUR 15 CH, SULPHUR 30 CH, THUJA OCCIDENTALIS 15 CH, THUJA OCCIDENTALIS 30 CH, SILICEA 15 CH, SILICEA 30 CH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12009	HEPAR VIS-HP	047482017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Solanum dulcamara 8 DH, Hepar sulfur 200 DH, Hepar sulfur M DH, Phytolacca decandra 200 DH, Phytolacca decandra M DH, Mercurius solubilis 5 CH, Echinacea angustifolia 5 DH, Atropa belladonna 5 DH, Ferrum metallicum 12 DH, Plantago major 5 DH, Pulsatilla pratensis 5 DH, Kalium bichromicum 5 CH, Kalium iodatum 8 DH, Arum triphyllum 7 DH, Rhus toxicodendron 12 DH, Lachesis mutus 12 DH, Capsicum annuum 12 DH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/12026	LYCO.NUX HP LINDA'S	047234012	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH 15 CH 30 CH, NUX VOMICA 9 CH 15 CH 30 CH, ARGENTUM NITRICUM 9 CH 15 CH 30 CH, COLOCYNTHIS 9 CH 30 CH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12191	CALENVIS	047240015	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	SUMBULUS MOSCHATUS 5 DH, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 5 DH, LYCOPUS VIRGINICUS 5 DH, SCUTELLARIA LATERIFLORA 5 DH, ASA FOETIDA 5 DH 7 DH 12 DH, COFFEA ARABICA 5 DH 12 DH 200 DH, ZINCUM VALERIANICUM 8 DH 9 DH 15 DH, NUX VOMICA 5 DH, ANTHEMIS NOBILIS 4 DH, ACONITUM NAPELLUS 7 DH, CRATAEGUS OXYCANTHA 5 DH, PASSIFLORA INCARNATA 5 DH, FERRUM METALICUM 12 DH	Laboratori Omeopatici Linda's S.r.l., Via Galileo Galilei 2/4 , 40055 Castenaso (BO)	illimitato	SOP	C

19A05273
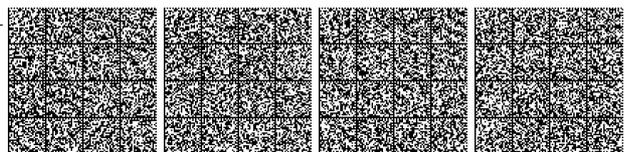
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puerto La Cruz (Venezuela).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

La signora Sina Arena Marino, Vice Console onorario in Puerto La Cruz (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Caracas;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Caracas;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas e restituzione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Caracas;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Caracas;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Caracas dello schedario dei connazionali residenti;

v) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2019

Il direttore generale
VARRIALE

19A05277

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 24 luglio 2019.

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 24 luglio 2019 del Comitato nazionale, recante: «Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo».

È consultabile al seguente indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it

19A05281

Approvazione della graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici (annualità 2017).

Si comunica che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 307/STA del 1° agosto 2019 è stata approvata la graduatoria relativa ai finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici.

Il decreto è disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al link https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/STA/decreto_307_2019.pdf e sul sito http://amiantopa.minambiente.it

19A05283
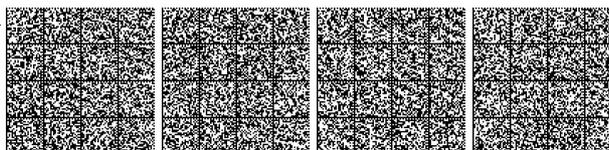
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 29 luglio 2019 - Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, di cui al decreto 7 maggio 2019.

Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 luglio 2019, sono state disciplinate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2019, recante le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A05275

Comunicato relativo al decreto direttoriale 29 luglio 2019 recante l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia.

Con decreto direttoriale 29 luglio 2019, è approvato l'elenco, riportato nell'allegato 1, delle imprese che hanno presentato l'istanza di accesso alle proroghe, previste dall'art. 46-*sexies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, entro il 30 giugno 2019.

Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite, ai sensi di quanto indicato al punto 10 della circolare 10 marzo 2016, n. 21801, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A05276

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-194) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
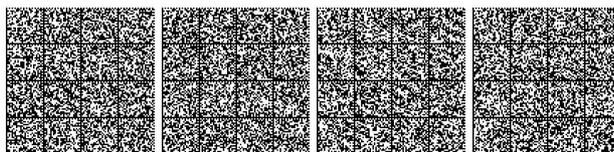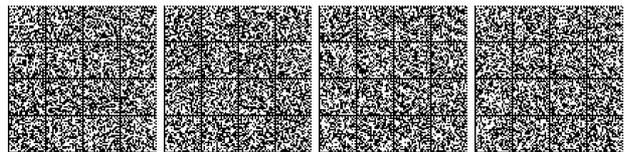
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.